

Giorgio Zoccoletto

LA CONTEA DEI FOSCARI A ZELARINO



CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE

In copertina:

Stemma della famiglia Foscari sormontato dal corno ducale e dalla corona comitale. (Museo Correr - Venezia)

Nel retro di copertina:

Stemma della famiglia Gradenigo. (*ib.*)

Giorgio Zoccoletto

LA CONTEA DEI FOSCARI
A ZELARINO



CENTRO STUDI STORICI DI MESTRE

PRESENTAZIONE

A lettura conclusa, l'opera di Giorgio Zoccoletto *La contea dei Foscari a Zelarino* appare come uno di quei film di Hitchcock prima maniera. La prima scena inquadra la situazione chiave di tutta la storia: la morte della contessa Marta ed i problemi legati alla successione del patrimonio. Segue quindi un lungo flashback che ricostruisce gli avvenimenti del feudo a partire dal famigerato diploma del 1331 con il quale Giovanni di Lussemburgo nomina feudatario Nicolò Foscari. Si riprende quindi con le vicissitudini relative alla conservazione del patrimonio insidiato da uno stuolo di pretendenti ma soprattutto dai differenti dominii che fra gli ultimi anni del Settecento e la seconda metà dell'Ottocento si succedettero al governo di queste terre: dal veneziano al napoleonico, all'austriaco sino all'italiano. Non mancano intrighi, colpi di scena, situazioni di miseria economica e morale coperte dal lustro di un grande nome: Foscari.

Infine, quando nella mente del lettore-spettatore si prefigura la scena finale in linea con la precedente trama, ecco apparire il personaggio emblematico, l'avvocato Fustinoni, che con intelligenza diabolica getta fosca luce sulla storia presente e passata della famiglia, scoprendo magagne ed imbrogli e mettendo in dubbio, con abbondanza di prove, l'esistenza stessa del feudo.

Prima della scritta *Fine* l'ultima sorpresa: un intervento diretto di un governante autoritario di questo secolo ricostituisce il titolo nobiliare, misera consolazione a fronte degli inimmaginabili privilegi di cui avevano goduto gli avi feudatari.

Ancora una volta Zoccoletto sorprende per quel suo modo facile di tradurre burocratici e noiosi documenti inediti in una trama piacevole che si legge d'un fiato e che volentieri ripercorri col pensiero. Quello che ci viene presentato è la storia, rigorosamente documentata, di sei secoli del cosiddetto Feudo Foscari di Zelarino, spesso menzionato da storici ed appassionati, mai, però, descritto nel suo evolversi. Non mancano ampi

riferimenti storici nei quali le vicende del Feudo trovano razionale collocazione.

Nelle belle mappe allegate riconosci il territorio oggetto della storia per alcuni suoi inconfondibili elementi: l'andamento tortuoso del Marzenego e la strada Comunale detta Castellana. Gli spazi vuoti dei campi sono oggi un brulichio di costruzioni residenziali sorte con l'avvento dell'era industriale di Porto Marghera.

A nome dell'Autore ringrazio la d.ssa Bianca Lanfranchi Strina Sovrintendente Archivistica per il Veneto e la d.ssa Paola Mar per le loro preziose indicazioni nella consultazione dell'archivio Gradenigo Rio Marin.

Il Presidente del Centro Studi Storici di Mestre
Prof. Roberto Stevanato

LA CONTEA DEI FOSCARI A ZELARINO

La pubblicazione di quest'opera è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e del C.d.Q. 11 - Zelarino, Cipressina, Trivignano.

INDICE

Il racconto
11

Le mappe
39

Le carte
53

IL RACCONTO

La morte della contessa Marta l'11 gennaio 1858

Mentre gli preparavano la carrozza per tornare a Padova, l'avvocato si portò lungo il fosso ghiacciato che separava i suoi campi da quelli della contessa. Andò ad osservare gli affittuali della vicina che tagliavano le ceppaie dei salgari e preparavano i pali per il nuovo vigneto.

"Avvocato, avvocato Fustinoni" chiamò un contadino.

"Dimmi, Iseppo."

"Sa che a Venezia è morta la parona?"

"Ma se neanche un mese... prima di Natale... l'ho vista qui che vi dava ordini!"

"Eh, ora si vive e fra poco si può andar, caro mio!"

Alessandro Fustinoni ritornò verso Zelarino, montò in carrozza e facendo la Castellana riandò alle tante ore passate a parlar in confidenza, lui giovane con l'anziana nobildonna, di gelsi, di viti, di restauri alle case coloniche. Giunto a Padova, rese la notizia alla moglie Paolina ed assieme spedirono un biglietto di condoglianza al figlio della contessa che gli era più amico, quel Girolamo Gradenigo diventato ormai capo della famiglia. Quando era viva la madre, né lui, né gli altri di casa infatti potevano dare un qualsiasi ordine contro il volere di una che era l'ultima discendente dei nobili Foscari del ramo di S. Simeon ed era ascritta alla corte di Francesco Giuseppe come gran dama di palazzo e della croce stellata.

La notizia della morte della contessa Marta Foscari vedova di Piero Gradenigo non trovò grande spazio nelle gazzette veneziane perché in quei giorni vi si parlava soprattutto dell'apoteosi tributata in S. Marco alla salma del feldmaresciallo Radetzky. Pareva che l'evento dovesse quindi restare tra le mura del palazzo in Rio Marin, invece mise in agitazione i parenti che abitavano quello in Volta di Canal.

La tomba della contessa era appena stata sigillata, quando Oscarre Foscari presentò un'istanza all'imperial regia luogotenenza perché a lui, al fratello Alvise detto Francesco ed alle sorelle Maria e Giovanna fossero assegnati i beni feudali di Zelarino che la lontana parente aveva lasciato ai figli Gradenigo. L'iniziativa fu svelata all'avvocato Fustinoni dalla stessa Giovanna Foscari vedova

Nalin. La donna alloggiava poco lontano dallo studio dell'avvocato ed un giorno vi era andata per parlare dei fratelli: a sentirla, essi in realtà brigavano presso il governo austriaco per escluderla dalla successione.

L'avvocato informò Girolamo Gradenigo, ma questi non si allarmò più di tanto: ben più importanti e complessi erano altri interessi da spartire all'interno della famiglia. Fustinoni, da buon amico, gli raccomandò di chiedere con urgenza al governo l'immissione nell'eredità materna, anche perché tra gli eredi c'erano dei minorenni. I Gradenigo - scriveva Fustinoni - dovevano pagare subito le tasse di successione per crearsi un precedente favorevole nel parare l'iniziativa dei Foscari. Quei lontani parenti non avevano una lira, anzi morivano letteralmente di fame. Pretendendo l'eredità feudale di Zelarino non erano sicuri d'aver ragione, ma speravano di racimolare qualche vantaggio da una causa che si prevedeva lunga e controversa.

Qualche giorno dopo, Giovanna Foscari andò a raccontare all'avvocato che i fratelli erano ricorsi anche al tribunale civile perché fosse loro dato il palazzo lasciato a Zelarino dalla contessa Marta. Non avevano una casa riscaldata ed in quel palazzo focolari e legna non mancavano, le aveva detto Alvise ben noto per non saper né parlare né tacere. La medesima Giovanna non era da meno. Mentre i suoi si preparavano a dar battaglia, ebbe l'impudenza di chiedere all'avvocato di raccomandarla presso i Gradenigo perché continuassero a darle un sussidio di povertà come nei tempi passati lo assegnava la contessa defunta.

E Fustinoni tornò a sollecitare i trascurati eredi Gradenigo, anzi suggerì una soluzione urgente. Visto che i Foscari s'erano rivolti al tribunale civile, i Gradenigo avrebbero dovuto dare subito in affitto fittizio ad una persona di fiducia i beni di Zelarino. Con questa mossa avrebbero posto le autorità di fronte ad un fatto compiuto e sarebbero risultate per lo meno intralciate le richieste avversarie. Girolamo trascurò ancora una volta i consigli dell'amico, mentre il tribunale civile prese in considerazione la richiesta dei Foscari. Si complicò così un'intricata vicenda vecchia di secoli e che si sarebbe conclusa solo dopo alcuni decenni. E' la vicenda della contea dei Foscari a Zelarino durata dall'inizio del Trecento fino all'Ottocento avanzato.

La costituzione della contea dei Foscari il 21 giugno 1331

L'argomento di maggior rilevanza della contea di Zelarino è rappresentato dalla sua costituzione perché a questo atto si riferiscono le successive vertenze giudiziarie.

Nel gennaio del 1311 Enrico VII conte di Lussemburgo e re dei Romani entrò a Milano e fu incoronato re d'Italia, primo riconoscimento per essere consacrato imperatore, cioè capo dell'Europa. La corona non interessava Venezia, che prosperava isolata nelle lagune interessata piuttosto all'Oriente. Padova invece, nel mese di giugno, si piegò a riconoscere Enrico come supremo signore, accettando il veronese Can della Scala come suo vicario. Il governatore non trovò vita facile perché i padovani gli si dimostrarono contrari e nella resistenza erano aizzati dai fiorentini, dai bolognesi e da altre popolazioni di partito guelfo, tanto che il 15 febbraio 1312 Can della Scala dovette fuggire. Enrico VII nel frattempo era passato a Roma, dove il 29 giugno successivo fu finalmente incoronato imperatore. Tale restò per poco tempo perché il 24 agosto 1313 venne a morire.

Dopo la scomparsa di Enrico, Padova continuò ancor più nella opposizione al partito dell'Impero tedesco, rappresentato sempre da Can della Scala che si proclamava vicario imperiale in Italia. Quando, stremata dalla guerra, stava per soccombergli di nuovo, elesse il 25 luglio 1318 Jacopo da Carrara come proprio capitano generale e signore. Questi, dopo inutili resistenze ed infelici tentativi di accordo con Can della Scala, il 5 gennaio 1320 consegnò la città nelle mani del conte di Gorizia, quale rappresentante di Federico d'Austria. Venuto poi a mancare il conte di Gorizia, Padova passò sotto la protezione del duca di Carinzia, altro rappresentante di Federico.

Venne pure a morire Jacopo da Carrara e gli successe il nipote Marsilio, che cambiò le alleanze, licenziò la guarnigione carinziana ed il 3 settembre 1328 consegnò la città a Can della Scala. La fortuna del vicario imperiale non ebbe da allora più alcun freno: oltre a Verona e Padova, il suo dominio si estese su Vicenza e Treviso fino a quando il 21 luglio 1329 venne a morire e gli succedettero i nipoti Mastino ed Alberto. Costoro furono riconosciuti

Mentre gli preparavano la carrozza per tornare a Padova, l'avvocato si portò lungo il fosso ghiacciato che separava i suoi campi da quelli della contessa. Andò ad osservare gli affittuali della vicina che tagliavano le ceppaie dei salgari e preparavano i pali per il nuovo vigneto.

"Avvocato, avvocato Fustinoni" chiamò un contadino.

"Dimmi, Iseppo."

"Sa che a Venezia è morta la parona?"

"Ma se neanche un mese... prima di Natale... l'ho vista qui che vi dava ordini!"

"Eh, ora si vive e fra poco si può andar, caro mio!"

Alessandro Fustinoni ritornò verso Zelarino, montò in carrozza e facendo la Castellana riandò alle tante ore passate a parlar in confidenza, lui giovane con l'anziana nobildonna, di gelsi, di viti, di restauri alle case coloniche. Giunto a Padova, rese la notizia alla moglie Paolina ed assieme spedirono un biglietto di condoglianza al figlio della contessa che gli era più amico, quel Girolamo Gradenigo diventato ormai capo della famiglia. Quando era viva la madre, né lui, né gli altri di casa infatti potevano dare un qualsiasi ordine contro il volere di una che era l'ultima discendente dei nobili Foscari del ramo di S. Simeon ed era ascritta alla corte di Francesco Giuseppe come gran dama di palazzo e della croce stellata.

La notizia della morte della contessa Marta Foscari vedova di Piero Gradenigo non trovò grande spazio nelle gazzette veneziane perché in quei giorni vi si parlava soprattutto dell'apoteosi tributata in S. Marco alla salma del feldmaresciallo Radetzky. Pareva che l'evento dovesse quindi restare tra le mura del palazzo in Rio Marin, invece mise in agitazione i parenti che abitavano quello in Volta di Canal.

La tomba della contessa era appena stata sigillata, quando Oscarre Foscari presentò un'istanza all'imperial regia luogotenenza perché a lui, al fratello Alvise detto Francesco ed alle sorelle Maria e Giovanna fossero assegnati i beni feudali di Zelarino che la lontana parente aveva lasciato ai figli Gradenigo. L'iniziativa fu svelata all'avvocato Fustinoni dalla stessa Giovanna Foscari vedova

Giovanni, per sdebitarsi, gli rilasciò un diploma munito del sacro sigillo rosso che lo nominava feudatario di Noventa Padovana, S. Bruson e Zelarino. In quest'ultima località gli si davano dodici aziende agricole, o mansi, comprese tra Trevignano, lo Zelo, la Gatta ed il Marzenego. Non venivano dati solo i campi, ma tutte le acque, le strade, le condotte d'irrigazione poste all'interno dei mansi. Il cavalier Nicolò avrebbe avuto il diritto di passare i beni, unitamente al titolo onorifico di conte, agli eredi sia maschi che femmine. E le concessioni non potevano essere contestate né dalle autorità di Padova, né da quelle di Venezia. Non era cosa da poco perché si sottraevano completamente i beni infeudati dalle tasse patrimoniali e da quelle di successione.

In risposta, Nicolò giurò fedeltà e devozione a Giovanni ed ai suoi discendenti.

Il decreto feudale del 13 dicembre 1586

Nella prima conquista della terraferma, Venezia adottò una politica coloniale molto rispettosa delle consuetudini, degli usi, delle istituzioni esistenti, purché fossero di vantaggio per la città metropolitana. Lasciò sopravvivere i feudi derivati da concessioni precedenti e li lasciò godere dai feudatari secondo le norme giuridiche originarie. Con il tempo il sistema feudale si andò però deteriorando e giunse ad essere talvolta in antitesi con il diritto veneziano. Si correva inoltre il rischio, come succedeva nel resto dell'Europa, che l'autonomia dei feudi potesse distruggere l'unità dello stato in tempo di guerra.

Dopo l'emanazione di leggi e regolamenti dettati da singole circostanze, il senato, massimo organo legislativo della Repubblica, emanò il 13 dicembre 1586 un decreto che disciplinò organicamente tutto l'argomento. Il decreto era formato da tredici articoli. A parte le disposizioni procedurali, sostanzialmente stabiliva che i feudatari dovessero comunicare sollecitamente al governo veneziano tutti i beni posseduti e dovessero consegnare i documenti originali delle concessioni. Il governo li avrebbe esaminati ed in caso di provata verità delle comunicazioni e di autenticità delle carte avrebbe confermato il possesso con una investitura rinnovativa, facendo carico agli investiti di recuperare a proprie spese i beni che fossero stati indebitamente venduti e quindi sottratti al vincolo statale.

Gli articoli riguardavano sia i feudi dotati di giurisdizione, cioè di poteri nell'amministrazione della giustizia, sia quelli caratterizzati da semplice possesso di beni patrimoniali esenti da tasse. Fra questi ultimi era compreso il feudo di Zelarino, il più vicino alla città di Venezia.

Per entrambe le qualità, i feudatari che non avessero obbedito al decreto avrebbero perso ogni diritto, anche a favore di chi li avesse denunciati come inadempienti.

La legge non ebbe vita facile e furono necessari diversi altri regolamenti per chiarirla meglio e per renderla efficace. Furono prorogati per esempio i termini per le denunce. Fu creata una magistratura responsabile del comparto e fu quella formata dai tre

provveditori sopra feudi. Ai provveditori furono affiancati esperti di materie legali, i consultori in jure, ed esperti in materia amministrativa, gli avvocati fiscali.

La compagine tecnica vagliò migliaia e migliaia di situazioni particolari, individuò inganni e raggiri ed andò affinando via via l'efficacia delle norme operative.

La prima investitura rinnovativa del 7 settembre 1658

Fra coloro che non obbedirono prontamente alle leggi feudali ci furono i Foscari. Discordie interne alla famiglia, ignoranza e furberia dei suoi esponenti, difficoltà oggettive per i provveditori sopra feudi nell'individuare gli evasori furono le varie cause che portarono soltanto nel 1658 a mettere in regola la contea di Zelarino.

Alla morte del primo conte Nicolò, la famiglia si era divisa in due rami: del primo fu capostipite Francesco, il doge costretto a dimettersi per la contestazione che provocò; del secondo fu Marco, insignito del titolo di procurator di S. Marco, onore poco inferiore a quello ducale. Il primo ramo fu detto anche di S. Pantalon perché domiciliato nel palazzo in riva al Canal Grande sottoposto a quella parrocchia. Il secondo fu detto di S. Simeon perché la casa di abitazione era in quella parrocchia all'inizio del Canal Grande.

Quando furono denunciati per elusione alle leggi feudali, il primo ramo era capeggiato da Alvise del fu Francesco, il secondo da Alvise I detto Pietro e da Alvise III detto Zorzi. Chiedendo umilmente perdono per il ritardo e adducendo come scusa di aver pensato che le leggi fossero state rispettate dai loro progenitori, i tre supplicarono la magistratura sopra feudi di rinnovare integralmente le concessioni fatte originariamente da Giovanni di Boemia. L'unico documento che presentarono fu una copia dell'investitura del 1331 e la carta fu ritenuta sufficientemente valida dal consultore in jure Gasparo Lonigo e dagli avvocati fiscali Camillo Malipiero e Lazzaro Ferro, cosicché i provveditori Domenico Michiel, Daniele Gradenigo ed Alvise Tiepolo rilasciarono parere favorevole per la conferma del feudo alla famiglia. I Foscari giurarono sul vangelo che avrebbero contraccambiata la concessione con un'assoluta fedeltà alla Repubblica, specialmente in tempo di guerra, e sarebbero stati nemici dei suoi nemici.

Finalmente il doge regnante Giovanni Pesaro rese solenne la conferma con il rilascio del diploma di investitura rinnovativa recante la postilla di ritenere salvaguardati eventuali diritti dello stato, o di terzi.

La seconda investitura rinnovativa del 10 marzo 1731

Nell'ambito di tutte le legislazioni europee i feudi erano soggetti alla riconferma, da parte del padrone sovrano, ad ogni cambio di beneficiario perché, se una famiglia si fosse estinta, i beni dovevano ritornare allo stato. Così era anche per il diritto feudale veneziano. Con la morte di tutti gli investiti nominati nel diploma del 1658, i Foscari dovettero quindi richiedere l'investitura rinnovativa se volevano continuare a goder dei benefici fiscali e del piacere di farsi chiamare conti del feudo di Zelarino e non solo patrizi veneti. Dopo tanti anni, il ramo di S. Pantalon era rappresentato da Sebastiano figlio del fu Francesco figlio a sua volta del fu Alvise investito nel 1658, mentre ben più numerosa era la rappresentanza di quello di S. Simeon. Alvise III detto Zorzi non aveva lasciato eredi maschi, mentre Alvise I detto Pietro aveva lasciato tre figli: Girolamo, Francesco ed Alvise III detto Zorzi.

Il primogenito Girolamo era morto ed aveva lasciato una nidiate di figlioli chiamati tutti Alvise e distinti perciò da un secondo nome: Alvise I detto Pietro, Alvise II detto Polo, Alvise III detto Marco, Alvise IV detto Alvise, Alvise V detto Francesco, Alvise VI detto Zuanne. L'insistenza nel chiamare Alvise i figli era dettata dalla convenienza di godere di lasciti aviti che vincolavano l'usufrutto di molti beni al fatto di chiamarsi così.

L'altro figlio Francesco era entrato nella carriera ecclesiastica e la Repubblica l'aveva scelto come proprio rappresentante nel tribunale romano della Sacra Rota. Alvise III detto Zorzi non aveva invece lasciato figli.

Il 21 aprile 1721 il dottor Antonio Feracini, procuratore del ramo di S. Pantalon, ed il dottor Zuanne Poloni, procuratore dell'altro ramo, presentarono domanda per la nuova investitura. Il consultore in jure Annibale Maria Ferrari espresse parere favorevole, nonostante che fra i richiedenti ci fosse un ecclesiastico: se il feudo di Zelarino poteva essere ereditato anche da donne, ovviamente inadatte a sostenere gli impegni militari obbligatori per il giuramento di fedeltà, perciò - secondo il consultore - poteva essere benissimo dato anche ad un prete che per principio era votato contro la guerra.

L'opinione non fu condivisa dall'avvocato fiscale Sebastiano Steffani: le leggi venete precludevano agli ecclesiastici l'accesso a posti di comando civile, come erano anche i feudi; se il prelato Francesco Foscari voleva la sua parte nel feudo di Zelarino, il senato doveva emettere una legge speciale per consentirlo. L'argomentazione non trovò contestazione alcuna e perciò si dovette aspettare che il prete o si ritirasse, o morisse.

La morte favorì il superamento delle difficoltà quattro anni dopo e così il procuratore Feracini riformulò la domanda per conto dei superstiti del ramo di S. Simeon in data 21 marzo 1726. Il consultor Ferrari riconfermò il parere favorevole e naturalmente questa volta furono d'accordo anche gli avvocati fiscali Tomaso Sandi e Sebastiano Steffani.

La pratica però non si concluse rapidamente, come si sperava, perché i provveditori in carica ebbero delle perplessità sul documento originario della contea. Si dovette attendere che tutti e tre fossero sostituiti con i nuovi Ferigo Calbo, Nicolò Corner e Gio. Batta Albrizzi, meno scrupolosi in argomenti di storia, o più accomodanti in campo fiscale, o del tutto disinteressati in questioni araldiche.

Finalmente il 10 marzo 1731 il doge Alvisè Mocenigo rilasciò il diploma d'investitura, dopo che il dottor Antonio Feracini, munito per questo di speciale procura, lesse in ginocchio per conto dei Foscari il giuramento di fedeltà fino allo spargimento dell'ultimo sangue in difesa della Repubblica Veneta.

Albero genealogico semplificato



La sovrana patente del 3 maggio 1817

Con l'occupazione francese, la Repubblica cadde nel maggio del 1797. Più che atto violento di Napoleone, la caduta fu il suicidio di un patriziato disperato. Per qualche anno, il dominio veneto passò sotto la così detta prima dominazione austriaca. I nuovi padroni non operarono grandi riforme amministrative e lasciarono nuovamente il territorio a Napoleone nel 1805. Iniziarono allora i veri capovolgimenti ispirati dalla sua politica rinnovatrice.

I beni immobili divennero o statali, o privati. I beni dei privati furono liberati da fidejcommessi, o vincoli successivi non previsti dal codice francese. Quindi i feudi scomparvero per la loro ambigua natura di enti statali assegnati a privati con poteri competenti alla sovranità. I titoli onorifici furono aboliti e non riservarono più preminenze e diritti agli insigniti.

Sconfitto definitivamente Napoleone, l'ex dominio veneto ritornò poi all'Austria. Con il trionfale ingresso a Venezia dell'imperatore e re Francesco I il 31 ottobre 1815 iniziò la così detta seconda dominazione austriaca. Il governo asburgico, per uniformare anche questo territorio al restante dell'Impero, rimise in vita il sistema feudale. In proposito, il 3 maggio 1817 fu emanata una sovrana patente che riprendeva nella sostanza il decreto del senato veneto del 1586: i feudatari dovevano presentar ad un'apposita commissione governativa feudale i documenti di investitura, l'esatta descrizione catastale dei beni e veritieri alberi genealogici. Solo così il governo avrebbe riconosciuto i diritti precedenti.

Alla sovrana patente toccò la stessa sorte del decreto veneto. I termini di presentazione delle domande furono replicatamente prorogati specialmente per i Foscari. Finalmente il 5 ottobre 1820 risposero quelli del ramo di S. Pantalon. Erano distinti in due nuclei familiari: uno formato da Filippo, Laura, Elena, Marianna ed Alvise del fu Nicolò, l'altro da Filippo, Francesco, Giovanna, Alvise, Domenico del fu Filippo Antonio.

Fornirono le copie delle investiture del 1331 e del 1731, l'albero genealogico e l'estratto catastale dei beni attualmente in loro possesso. I dati patrimoniali erano ricavati dai sommarioni formati durante la cessata dominazione napoleonica, e cioè: mappale 130

casino con barchessa ad uso di villeggiatura; mapp. 131 campi 2 giardino; mapp. 132 casa colonica e campi 53 arativi prativi vitati; mapp. 133 cason e campi 2:2 arativi prativi vitati; mapp. 134 cason e campi 6:2 arativi; mapp. 135 casa e metà di due rode da molin; mapp. 136 campi 1:3 arativi prativi vitati; mapp. 137 campi 2 prativi.

Benché i beni immobili fossero ormai poca cosa rispetto a quelli del tempo passato, i Foscari ne richiesero l'investitura con il riconoscimento del titolo di conte di Zelarino sia per i maschi, che per le femmine.

Ben più tardiva fu la risposta dell'unica superstite del ramo di S. Simeon. Non era del tutto convinta che le proprietà fossero di natura feudale. Case e campi glieli aveva lasciati per testamento lo zio Alvise V detto Paolo, canonico primicerio di S. Marco e, quando stava per morire, le aveva detto che costituivano la sua parte e che non credesse a certe favole che li diceva feudali. Ad ogni buon conto, per dimostrarsi obbediente alle leggi e per salvaguardare i suoi interessi, Marta in data 24 settembre 1828 li denunciò come beni di natura dubbia.

Convinto invece del vincolo feudale si dimostrava il più esaltato parente Filippo del fu Filippo Antonio, che avanzò la richiesta di aver in feudo anche la ben più consistente quantità di campi in mano alla lontana cugina. Infuriata, la contessa Marta replicò che i beni fin dall'antichità erano stati divisi in parti eguali fra i due rami. Se i Foscari di S. Pantalon erano convinti che la parte esigua, dopo sperperi, rimasta in loro possesso fosse feudale, chiedessero pure la nuova investitura. Lei si teneva la sua parte di oltre 85 ettari e decidessero le autorità se era feudale, oppure no. Se fosse risultata vincolata alla contea, solo allora si sarebbe di propria iniziativa prostrata davanti allo stato a chiedere la riconferma del possesso.

"Sì, io sono contessa - gridava inviperita per i campi di Zelarino - non perché son vostra parona. Io son contessa perché ho sposato la buonanima del conte Piero Gradenigo, riconosciuto tale dal governo. Quei Foscari non sono stati riconfermati nobili. Sappiatelo!" Ed i contadini abbassavano la testa senza capire il discorso.

Dopo la sovrana patente per i feudi era stata fatta un'altra legge: chi sotto Venezia era nobile, se voleva essere confermato doveva

rivolgersi all'imperial regia commissione araldica. Ai Gradenigo bastò aprir bocca e diventarono conti. Ai Foscari invece furono fatte cento difficoltà ed ormai si diceva che la commissione non li avrebbe riconfermati.

“Che i campi siano di sua libera proprietà, cioè di jure liberi per dirla in latino, non voglio nemmeno parlarne perché lei è convinta - le disse l'avvocato Fustinoni mentre stavano assieme sotto la pergola - ma se sono derivanti da una concessione, sono in sua mano solo perché lo stato li affida finché vive. Nel caso poi di Zelarino la concessione feudale può essere fatta anche alle femmine, a differenza della maggior parte dei feudi che sono per i soli maschi. Le opinioni dei giuristi in fatto di femmine titolari di feudi sono contrastanti: chi dice una cosa e chi dice il contrario. Orbene, se i Foscari riescono a dimostrare che sono feudali, può star certa che troveranno alleato lo stato che ne guadagna e li passa al demanio o, se vuole, li reinveste. Se poi i Foscari riescono a dimostrare che le femmine non hanno diritto all'investitura, lei resta priva di campi e di case. Capisce?”

“Capisco.”

“Se posso consolarla, le dico che anch'io sono preoccupato per i miei campi qui vicino. I Foscari potrebbero dirmi che me li hanno venduti per sbaglio perché non erano loro, ma dello stato.”

“Io allora potrei perdere tutto, i campi e i soldi che ci ho messo per migliorarli?”

“No. Per le migliore si potrebbe discutere e farsele, al caso, risarcire o dallo stato, o dai Foscari.”

“Provvedo subito” chiuse la contessa.

Chiamò l'ingegner Vincenzo Zabeo, “Lei mi deve valutare fino all'ultima lira - ordinò - tutti i lavori che io ho fatto sulle case di Zelarino da quando lo zio primicerio me le ha lasciate”. Chiamò l'ingegner Giovanni Fuin, “ Lei mi deve valutare - replicò - tutte le miglierie agricole che ho fatto in questi ultimi anni”. E pretese da entrambi una perizia giurata su carta bollata.

L'ingegner Zabeo partì dal ciglio della Castellana e sbirciò sui campi dei Foscari: da quella parte i contadini vivevano sotto casoni di paglia. Dalla parte della contessa le case erano tutte in pietra, coperte di coppi ed in ottimo stato. Con l'assistenza dei coloni le visitò da cima a fondo. I vari Castellaro, Caltanella, Causin, Simeone, Pavanello, Semenzato, Barbiero gli mostrarono ogni

cucina, ogni camera, ogni granaio, ogni stalla.

L'ingegnere poi visitò da basso all'alto il palazzo della contessa, le barchesse, le rimesse, i recinti. Ne fu soddisfattissimo, anche trascurando la piacevolezza del colpo d'occhio. Andò infine a trovare Pietro Silvestri che teneva in affitto l'osteria sulla strada. La trovò comoda, confortevole, ben organizzata. Riportò tutte le descrizioni in un fascicolo ed alla fine giurò sull'esattezza della valutazione per circa 24.000 lire.

L'ingegner Fuin perlustrò i prati, i pascoli, i vigneti, i fossati, i filari di gelsi. Li trovò coltivati secondo le ultime tecniche agrarie e giurò su una valutazione per circa 23.000 lire.

La contessa lesse le perizie, le controllò con i suoi conti, le trovò esatte, le mise nel folto archivio di famiglia.

Il decreto imperial regio del 6 dicembre 1847

La lite continuò per anni ed anni in un pulviscolo di carte, di atti, di rinvii, di solleciti, di risposte inconcludenti. All'insistenza delle parti si accompagnò lo scollamento degli uffici statali: c'era chi voleva lasciar perdere, c'era chi non voleva abbandonare un bene demaniale, c'era chi non ci capiva niente. Anche la morte intervenne per diradare lo stuolo dei Foscari avversari della contessa. Contro di lei restarono solo i fratelli Filippo, Alvise e Domenico del fu Filippo Antonio.

Per loro arrivò il momento della vittoria. Il 5 aprile 1845 l'imperial regio governo riconobbe in linea di principio la loro legittimità ad avere tutta la contea di Zelarino, salva la dimostrazione di chi avesse pretese contrarie. Il 30 marzo 1846 il tribunale civile di prima istanza identificò i beni che la contessa doveva ritornare ai parenti, stabilì in tempi brevissimi la restituzione, la obbligò infine a restituire tutti gli utili percepiti dall'inizio delle liti.

Il governo ed il tribunale di Venezia seguirono in sostanza la dottrina che non riconosceva alle donne la successione nei feudi. Nel caso della contea di Zelarino, l'atto costitutivo del 1331 ammetteva certo il diritto anche per le femmine, ma tale diritto poteva essere esercitato solo in assenza di maschi. E maschi Foscari ce n'erano. Se si fosse trascurata questa semplice constatazione, si sarebbero quasi certamente aperte le porte a mille rivendicazioni per altri feudi da parte di eredi in linea femminile.

La contessa ricorse in appello ed ebbe ragione. Il 2 agosto 1847 la corte cassò la sentenza di prima istanza, ribadendo il diritto accordato dalle precedenti investiture. Il 6 dicembre 1847 il tribunale supremo di Vienna, in nome di sua maestà l'imperatore e re, rese definitiva la seconda sentenza. Per la sanzione suprema si seguì un principio politico: per ragioni di stabilità sociale non poteva essere danneggiata la classe aristocratica in cui era annoverata la preminente famiglia veneziana dei Gradenigo.

Fu la vittoria per Marta Foscari Gradenigo, ma la situazione politica, impostata sulle vecchie logiche amministrative, si riscaldò così violentemente che il governo austriaco cadde davanti ai rivoluzionari del 1848. L'Austria ritornò non molto tempo dopo ed ini-

ziò la sua terza dominazione, o luogotenenza, ma la contessa gustò i frutti di Zelarino ancora per poche stagioni perché l'11 gennaio 1858 morì. Lasciò i beni di Zelarino ai figli ed alle figlie e, sapendo che anche per parlarsi tra loro usavano uno studio legale, nominò esecutore testamentario il vecchio ed autorevole cognato Leonardo del fu Bartolomeo Girolamo.

Gli eredi di Filippo e di Alvise Foscari (anch'essi nel frattempo morti come Domenico che aveva lasciato una figlia, Enrichetta, del tutto disinteressata alla lite) ripresero le ostilità, come aveva segnalato l'avvocato Fustinoni nelle lettere a Girolamo Gradenigo. Prima si rivolsero al tribunale civile per bloccare la successione e poi il 2 febbraio 1858 si appellarono alla luogotenenza, quale corte feudale. La luogotenenza chiese il parere degli uffici fiscali, che ovviamente espressero opinione favorevole all'accoglimento del ricorso perché si trattava di recuperare dei beni demaniali.

Il contratto del 30 aprile 1858

Gli eredi Gradenigo decisero quindi di seguire il consiglio dell'amico avvocato ed il 30 aprile 1858 concessero in affitto le campagne di Zelarino al fratello maggiore. La decisione però fu tardiva perché gli avversari Foscari trovarono ascolto presso il tribunale di Venezia. Il giudice, con sentenza del 3 ottobre 1859, annullò il contratto di affitto ed assegnò i beni all'amministrazione controllata di Leonardo Gradenigo.

Si ricorse in appello tanto da parte dei Gradenigo per l'annullamento, che da parte dei Foscari per l'assegnazione ad una persona che non fosse parente degli avversari. Il tribunale di appello il 25 ottobre successivo confermò la prima sentenza. Passato qualche mese, l'amministratore Leonardo affittò nuovamente i beni al nipote Girolamo, però volle essere assistito dall'avvocato Fustinoni.

L'avvocato accettò l'incarico e la signora Paolina si dispose a sopportar pazientemente il marito come sempre faceva ogni volta che si metteva a studiare una tesi. Si chiudeva nello studio. Girava come un orso in gabbia. Mimava la concione in aula. Parlava a voce alta. Gesticolava e sbatteva gli occhi. Spesso usciva e non si sapeva in quale archivio, in quale biblioteca fosse andato a consultarsi. Improvvisamente, quando aveva trovato la soluzione, rientrava in se stesso con serena naturalezza.

Volle quindi che tutti i Gradenigo si riunissero per ascoltare la sua linea di difesa. Si riunirono in assemblea. Davanti c'era il vecchio Leonardo. Attorno i fratelli Girolamo, Federico, Leonardo, Paolo e Giuseppe. C'erano le sorelle Andrianna e Maria, che avevano sposato due Nani Mocenigo, Morosina Luigia, che aveva sposato un Concina. C'era Roberto Baglioni, vedovo della defunta sorella Cecilia, in rappresentanza dei figli minorenni Gio. Antonio, Marta, Gio. Paolo e Gio. Pietro.

“Voi volete tenere i campi di Zelarino - iniziò l'avvocato - ed i ragionamenti per portarveli via, già complicati per l'astrusità del diritto feudale, si sono maggiormente involuppati per il lunghissimo trascinarsi della causa. Per portarvi alla vittoria, io miro a due cose: prima distruggere il principale nemico attuale, che è Oscarre Foscari perché gli altri han solo gli occhi per piangere, e poi dimostrare che il feudo di Zelarino è una burla.

Nel primo assunto mi sono avvalso della genealogia scritta dal conte Litta, che è opera principe sull'argomento, e di importanti documenti da me raccolti in questi mesi.

Partiamo da Francesco Foscari, vissuto quando ancora esisteva la Repubblica Veneta. Per rispetto delle regole sposò una donna patrizia, che fu Laura Correr. Ebbe una figlia, Elena, che andò a Napoli sposa di un certo Manfredi; un figlio, Alvise, fattosi prete; un altro figlio, Sebastiano, morto in giovane età senza discendenza; un altro figlio, Nicolò, che sposò Paolina Toffoli figlia di un carrettiere di Pordenone ed ebbe una discendenza privata della nobiltà; un altro figlio, Federico, che occupò senza gloria posti di pubblico impiego, si ridusse in miseria, coprì d'ipoteche il palazzo in Canal Grande, fece impazzire la moglie Margherita Condulmer, ebbe una serie di figlie illegittime e, per pudore, non le fece chiamare Foscari, ma usò l'anagramma Carifos.


Vi parlo ora di Filippo Antonio, figlio primogenito di Francesco e di Laura Correr. Esistendo ancora la Repubblica Veneta non si sposò con una nobile secondo le leggi vigenti. Prese segretamente in moglie una certa Giovanna Mocellin contadinella di S. Nazario in Val Sugana. Non rivelò le nozze al padre per non farlo morire di crepacuore. L'unione diventò di pubblica cognizione alla sua morte nel 1801. Infatti solo allora la vedova chiese, ed il documento è in mia mano, alla curia un attestato di matrimonio da esibire alla famiglia Foscari per ottenere un sostentamento ai figli nati dal matrimonio.

I figli, naturalmente bacati nella nobiltà perché di madre vile, furono Alvise, che sposò una modesta ricamatrice, Francesco, che si guadagnò una certa gloria durante la campagna napoleonica in

Russia ma non ebbe figli, Domenico, che sposò un'attricetta, e Giovanna vedova del mio salumaio Antonio Nalin. Li trascuro tutti perché non li giudico importanti.

Vi parlerò soltanto del primogenito di Filippo Antonio e della montanara Mocellin, figlio che ebbe il nome di Filippo. Per vivere si mise a far l'attore comico e visse in casa di una certa donna di teatro, che aveva una figlioccia raccolta dagli esposti della Pietà. Di nome faceva Serafina del Pio Luogo. La sposò. Girò con diverse compagnie per l'Italia. A Savona dichiarò che gli era nato il figlio Oscarre avuto dall'attrice Fannij Pusiol. In altre città ebbe Giovanna, Francesco e Maria sempre da donne con nome diverso. Da qualche ufficiale anagrafico mi è stato detto che forse Filippo dava alle madri nomi di fantasia. Non sono quindi riuscito ad accertare la verità.

E vengo ad Oscarre. Vi leggo testualmente il suo certificato di residenza che ho avuto dall'ufficio anagrafi presso la congregazione



municipale della reale città di Venezia: - Si dichiara che trattasi di Bartolomeo Reno del Pio Luogo dei Trovatelli in Savona di Piemonte d'anni 23 nato il 10 novembre 1827, domestico presso la famiglia Foscari, abita a S. Luca Sestiere di S. Marco anagrafico n. 1631, domiciliato a Venezia, proveniente da Milano -.

I miei dubbi sulla nobiltà degli avversari sono confermati, in un contesto diverso dalla causa in corso, dall'opinione della imperial regia commissione araldica istituita per riconoscere le prerogative aristocratiche del passato regime. Orbene, la commissione non ha riconosciuto agli odierni Foscari la derivazione dagli antichi. E sapete quanto vostra madre ha giudicato saggia la decisione!" L'avvocato Fustinoni si fermò. Guardò i Gradenigo. Si aggiustò il cravatton e proseguì.

"E vengo al feudo di Zelarino. Il diploma originario del 1331 non è mai stato esibito. Agli uffici di governo sono sempre state presentate delle copie. L'insigne storico Flaminio Corner ne fornisce una copia difforme in molti punti. Per le copie presentate c'è da dubitare sulla data: è formulata in maniera diversa da quella in uso in quel tempo, non si dichiara l'anno di indizione, come si faceva nel Trecento. Le copie esibite non portano inoltre la firma del re Giovanni, ma quella di un cancelliere.

Ho voluto documentarmi sul luogo del rilascio, cioè Brescia. Da molti storici, e valga per tutti il grande Antonio Muratori, è accertato che il 21 giugno 1331 il re Giovanni era già stato cacciato da Brescia.

Forse vi sembreranno osservazioni erudite e perciò vengo a fatti più importanti.

Re Giovanni non aveva il diritto di assegnare in Italia beni feudali perché non era né re d'Italia e tanto meno era imperatore, anzi era nemico dell'imperatore Luigi V di Baviera. Ed ancora, le terre di Noventa Padovana, S. Bruson, Zelarino non erano nemmeno sotto il suo diretto potere. Nel 1331 forse era solo speranzoso di conquistare il territorio padovano, dove stanno le prime due località, e quello trevigiano, dove sta la terza.

Consideriamo anche la persona del cavalier Nicolò. Secondo attendibili fonti, nel 1331 aveva al massimo cinque anni e quindi sembra improprio che nel diploma lo si qualifichi - miles et consiliarius -. Se lo vogliamo più anziano, allora lo dobbiamo conside-

rare già coinvolto nelle cose di governo e conscio delle leggi. Pochissimi anni prima il maggior consiglio, di cui Nicolò faceva parte, aveva fatto severissimo divieto ai cittadini veneziani di accettare feudi e legami in terraferma perché non si voleva che Venezia restasse coinvolta nei disordini e nelle guerre. Poteva il cavalier Nicolò disobbedire accettando un diploma così solenne? Pochi anni dopo, nel 1340, egli stesso dispose per testamento che una parte degli utili di Zelarino fosse destinata alla fondazione di un ospedale a Murano, istituito anche per dare soccorso ai propri parenti caduti in miseria. E la contessa Marta ha mantenuto, come dimostrano i registri contabili, l'impegno di distribuire elemosine agli attuali Foscari. Voi stessi, dopo la morte di vostra madre, continuate a dare soccorso al gracile fanciullino Annibale ed alla derelitta Giovanna.

Il cavalier Nicolò pose l'ospedale sotto il controllo dei procuratori di S. Marco. Possono quei gran dignitari aver per secoli accettato che gli utili di un bene competente allo stato fossero vincolati per ad una finalità stabilita da un temporaneo possessore?

Insomma, io considero il diploma del 1331 come inventato posteriormente, ossia falso, e non capisco come possano averlo accettato i provveditori sopra feudi. Darne una spiegazione è però compito dei nostri avversari.

Queste, nobili Gradenigo, sono in estrema sintesi le notizie che posso fornirvi per il momento e mi riservo di farvi firmare una più dettagliata relazione alla luogotenenza contro gli avversari Foscari."

La vendita dei campi di Zelarino dell'8 luglio 1869

Basandosi sulla dettagliata relazione dell'avvocato, i Gradenigo proseguirono in sede giudiziaria contro i Foscari e si rialzò il pulviscolo di carte e di atti.

Ormai i Foscari si ostinarono sugli aspetti secondari della vicenda, come l'affitto concesso dall'amministratore giudiziario Leonardo. Anche gli uffici del tribunale e quelli della luogotenenza austriaca seguirono stancamente la storia tribolata della contea.

Finalmente i Foscari mostrarono qualche segno di cedimento. Il 2 gennaio 1863 promisero ai Gradenigo di non sollecitare la causa e, nel caso avessero ottenuto ragione, promisero di non pretendere gli arretrati dei frutti aziendali, a condizione che gli avversari versassero loro una annualità di 600 lire austriache. Però tentarono cause verso altri proprietari terrieri di Zelarino, accusandoli di detenere campi che in antico facevano parte del feudo.

Pure i Gradenigo si decisero ad abbandonare la vicenda. Con la paziente assistenza di Fustinoni ed il buon senso del vecchio zio Leonardo, gli eredi della contessa Marta si divisero la proprietà. La decima parte del valore totale fu divorata dalle tasse; ai maschi Girolamo, Federico, Leonardo, Paolo e Giuseppe toccarono a ciascuno quattordici novantesimi del tutto; alle donne Andrianna, Maria e Morosina Luigia toccarono a ciascuna cinque novantesimi. A Gio. Antonio, Marta, Gio. Paolo e Gio. Pietro Baglioni, figli della defunta Cecilia Gradenigo, furono assegnati i restanti cinque novantesimi. Finalmente l'8 luglio 1869 il primogenito Girolamo, nonostante che la causa fosse ancora pendente, comprò le parti degli altri congiunti e restò unico proprietario della tenuta.

Correvano allora tempi in cui l'Europa era nelle fiamme di guerra. Un nuovo regno si andava formando in Italia e nel 1866, per volontà plebiscitaria del popolo, il Veneto volle aver per sovrano Vittorio Emanuele II di Savoia al posto di Francesco Giuseppe d'Asburgo. Il Savoia entrò quindi a Venezia accolto dal giubilo universale.

Sotto il nuovo regime i Foscari superstiti, stremati dalla miseria, cedettero del tutto. Con un atto del 14 febbraio 1871 rinunciarono alle loro pretese sulla contea contro il versamento da parte dei

Gradenigo di 7.830 lire italiane, che nella divisione si ridussero a poca cosa per ciascuno. Non ottennero invece nemmeno una lira dall'avvocato Alessandro Fustinoni, dal parroco Giulio Cesare Parolari e dagli altri proprietari per le cause intentate nella frenesia di considerare feudale tutto il territorio di Zelarino.

Una leggenda metropolitana racconta che alla regina Margherita, venuta anche lei a Venezia, fossero indicati dei ragazzini malconci. "Maestà - le dissero - quelli sono Foscari". "Della celebre famiglia? Provvederò io a farli conti" sospirò la buona regina. La verità è diversa: il primo ministro Benito Mussolini con decreto del 30 maggio 1927 li riconobbe nuovamente con il titolo onorifico di conti e contesse di Zelarino e come tali furono iscritti nel libro d'oro della nobiltà italiana. La famiglia ottenne così un premio per la fervente adesione al nuovo regime dimostrata da un Piero Foscari, che fra l'altro si prodigò nella creazione del polo industriale di Porto Marghera.

LE MAPPE



1 - La terraferma mestrina alla fine del Settecento



2 - Schizzo generale del territorio di Zelarino

copie ad ogni famiglia che gliene farò
per non averle più a pagare
ma per stabilire quelle appoggie

(all. 20)


Tratto del Disegno relativo al Catasto 1730, esistente presso la Deputazione
Comunale di Zelarino.



3 - Mappa settecentesca di Zelarino




4 - Mappa di Zelarino con evidenziati i terreni di Marta Foscarì Gradenigo




5 - Particolare dei beni di Marta Foscarì Gradenigo




6 - Particolare dei beni di Marta Foscarì Gradonigo




7 - Particolare dei beni di Marta Foscarì Gradenigo



8 - Particolare dei beni di Marta Foscari Gradenigo



9 - Particolare dei beni di Marta Foscarì Gradenigo



10 - Particolare dei beni di Marta Foscarì Gradenigo

Le illustrazioni nn. 2, 3 e 4 sono tratte dalla busta n. 192 fascicolo 8 del fondo Archivio Gradenigo Rio Marin presso l'Archivio di Stato in Venezia. Le illustrazioni nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono state tratte dalla busta 179 fascicolo 3 dello stesso fondo.

Le loro fotocopie sono state eseguite dalla Sezione di Fotocopie dell'Archivio di Stato in Venezia e sono pubblicate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con atto n. 46 del 18 settembre 1999 prot. 6638 v. 12.

LE CARTE

I documenti sono tutti conservati presso l'Archivio di Stato in Venezia.

INVESTITURA DEL 21 GIUGNO 1331

Joannes Dei gratia Bohemiae et Poloniae Rex,
Lucenburgensis Comes, Brixiae etc Dominus

Universis tam praesentibus, quam futuris praesentes literas inspecturis, salutem et affectum benevolum et sincerum.

Decet regiam celsitudinem, ad eos potissime quos sibi fideles et benevolos recognovit, novit extendere dexteram liberalem considerantes igitur et scientes experti fidem, affectionem et effectivam devotionem, quam Nicolaus Fuscarus de Venetijs, miles fidelis, consiliarius et familiaris noster dilectus, ad nostrum gerit regale culmen cum operibus fructuosis, ac etiam pro servitijs nobis per eum exhibitis et imposterum exhibendis, ad quae servitia tam de jure, quam de consuetudine est astrictus, ac sperantes indubie ipsum ex beneficijs erga nos affectuosius animari, concedimus sibi et haeredibus eius utriusque sexus, tam natis quam in perpetuum nascituris, ex certa scientia quamdam Villam, quae vocatur Noenta positam in Diocesi Paduana, et est mansorum quadraginta, cuius Villae hi sunt confines, uno capite quodam flumen quod vocatur Brenta, alio pons de Gradicijs, uno latere Pluvigijs, alio via publica.

Item in eadem Diocesi in Villa, quae vocatur San Brusoinis, duos mansos.

Item in Diocesi Trevisina quamdam Villam, quae vocatur Cellarinum, quae est circa mansos duodecim, cuius Villae hi sunt confines, uno capite Triviglianum, alio Zelum, uno capite Gatta, alio quodam flumen dictum Marcenegum, salvis alijs coherentijs et confinibus si qui forent.

Ipsumque Nicolaum, pro se et suis haeredibus utriusque sexus ut est superius intimatum, de praedictis Villis, locis et bonis in phoeudum honorevolum tenore praesentium investimus, et exinde Nicolaum eundem, pro se et suis haeredibus ut praefertur, nostrae majestatis comitem facimus et creamus, ita et taliter quod de coetero in perpetuum idem Nicolaus et sui haeredes habeant, teneant, gaudeant et possideant supra-scripta loca et bona et quodlibet ex eis tamquam phoeudum honorevolum et comitatum cum omnibus vijs, itineribus, rivis, aquis et acqueductis ac consuetudinibus et singulis juribus et pertinentijs suis.

Pro quibus beneficijs et honoribus, dicto Nicolao per majestatem nostram collatis, esse debet perpetuo noster comes et honorevulus vassallus. Nos et natos nostros quam in perpetuum nascituros in suum proprium dominium, prae omnibus alijs dominis, recognovit nobisque per se et suos haeredes, ut notatur, promisit solemniter ut noster comes et vassalus

honorevolus in omnibus fideliter obedire.

Praedicta omnia et singula, ex certa scientia et de nostrae regiae plenitudinae potestatis, perpetuo valere volumus et inviolabiliter observari, non obstantibus aliquis statutis, vel ordinamentis Communis Venetiarum et interpretationibus Judicum et Hominum Civitatis Paduae, et maxime statutis si quae de hoc loquerentur, seu legibus canonicis et civilibus, vel alijs omnibus in aliquo derogantibus, de quibus plenam et expressam in praesentibus, vel futuris oporteat fieri mentionem, et per quae effectus praesentium possit quomodolibet impediri honore tamen et jure nostris et nostrorum successorum in omnibus semper salvi.

Nulli ergo omnino Hominum liceat hanc nostram concessionem et gratiam infringere, vel ausu temerario in aliquo contraire, quod qui fecerit gravem indignationis nostrae offensam et poenam, quam infligendam duximus se noverit incursum.

In cuius rei testimonium praesentes conscribi et sigillo nostro regio iussimus sibi dari.

Datum Brixiae anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo trigesimo primo die vigesima prima mensis junii.

Per Dominum Regem Raynerius.

Essendo giusto e ragionevole che si abbia nello Stato nostro certa cognizione di tutti i feudatari, della qualità dei feudi e dei beni ad essi sottoposti, per potere nelle occorrenze valersi prontamente dei feudatari e, quando i feudi vacano o per colpa dei vassalli, o per mancanza dei discendenti, disporre in esecuzione delle leggi nostre, l'anderà parte

I. Che sia commesso coll'autorità di questo Consiglio a tutti i Rettori di Terra Ferma che debbano far pubblicamente proclamare che tutti quei feudatari, che sono tenuti a ricevere le investiture immediatamente dalla Signoria nostra, debbano in termine di mesi quattro, i quali abbiano a principiar dal giorno della pubblicazione della presente parte, comparire avanti la Signoria nostra e presentare le loro investiture colla nota di tutti quelli che sono consorti del feudo del quale essi sono investiti, dichiarando che quelli che sono soliti ricevere le investiture dai Rettori e Rappresentanti nostri, coll'autorità ed in nome del Dominio nostro, debbano in termine di mesi due, che abbiano a principiare dal giorno della pubblicazione della presente parte come di sopra, comparire avanti essi Rettori e presentare parimenti le loro investiture, cioè colla nota dei feudatari e consorti, sotto pena di caducità a tutti quelli che nel termine predetto non eseguissero quest'ordine, lasciando in libertà i consorti di venire o tutti, o parte di loro con procura di tutti.

II. Che detti Rettori, passato detto termine di mesi due, debbano dar notizia alla Signoria nostra di tutte le investiture che saranno state presentate dei feudi giurisdizionali, dichiarando il nome dei consorti, la qualità di essi feudi e le loro giurisdizioni quanto più distintamente potranno, usando in questo ogni possibile diligenza per venire in cognizione, aspettando poi, circa le investiture dei feudi giurisdizionali, l'ordine che gli sarà dato dalla Signoria nostra.

III. Che essi Rettori debbano anche pubblicamente far proclamare che quei feudatari, che non hanno feudi giurisdizionali, siano essi feudi di qualsivoglia sorte, o qualità, quando ai loro Rettori presenteranno le investiture, debbano anco portare distinta e diligente nota di tutti i beni sottoposti, se detti beni nelle antiche investiture non saranno dichiarati.

E trovandosi che alcuno occulti alcuna parte, s'intenda essere decaduto dalle sue ragioni e, venendo qualche agnato, o consorte del detto feudo in termine di mesi quattro, dopo i due predetti, a denunziarlo, sia dagli stessi Rettori investito di quel bene che sarà stato dal feudatario occultato.

E se nel termine predetto non verrà alcun agnato e che per inquisizione e denuncia d'estranei se ne venga in cognizione, s'intenda caduto nel Dominio nostro e debba aver il denunziante, da esser tenuto segreto, quanto per le leggi nostre è promesso a quelli che denunciano beni usurpati al Dominio nostro, dandosi parimenti al Magistrato che farà l'esecuzione la porzione promessagli dalle leggi nostre.

IV. Che dei feudi giurisdizionali, dei quali i vassalli sono soliti ed obbligati a ricevere investitura dalla Signoria nostra in questa Città e dei quali fosse terminato che la dovessero ricevere per l'avvenire nello stesso modo, per venire in cognizione dei beni a detti feudi sottoposti sia osservato l'ordine seguente, e cioè

Che quando dalle antiche investiture chiaramente non appare quali siano essi beni, si descrivano tutti quelli che esso feudatario possiede sotto quella giurisdizione, dovendosi presumere che tutti siano feudali.

E di più sia interrogato il feudatario se vi sono altri beni di ragione del detto feudo, e negando e venendosi poi in cognizione che ne possieda, ovvero ne abbia per il passato posseduto degli altri, ovvero essendo denunciato da agnati, ovvero da estranei, sia osservato lo stesso ordine che è stato detto nei feudi semplici.

Sia però riservata ragione al feudatario di provare che sotto detta giurisdizione possieda beni allodiali e liberi, e provandolo legittimamente, siano cancellati dai libri pubblici nei quali essi beni fossero descritti.

Lo stesso ordine sia osservato dai Rettori in quei feudi giurisdizionali, dei quali dopo la sopraddetta informazione fosse loro dato ordine di continuare ad investire.

V. Che a quei feudatari che secondo l'obbligo loro non avessero ai tempi debiti senza legittima causa domandate e ricevute le investiture di quei feudi, che loro per successione, agnazione, o altra causa fossero devoluti, se saranno feudi giurisdizionali, comparendo avanti il Collegio nostro a confessare la colpa loro e domandare venia nel termine di mesi quattro dopo la pubblicazione della presente parte, sarà loro concessa la rinnovazione e confermazione delle antiche loro investiture.

E se saranno feudi semplici e non giurisdizionali, comparendo davanti ai Rettori, che sono soliti investire coll'autorità e nome della Signoria nostra, gli saranno concesse.

Le quali investiture gli siano date colla descrizione dei beni ad essi feudi sottoposti secondo l'ordine sopraddetto e gli sarà rimessa ogni pena di caducità, nella quale per il mancamento loro potessero essere incorsi, altrimenti, passato il detto termine, s'intenderanno ipso jure caduti dalle ragioni dei detti feudi.

E se in termine di altri mesi due, dopo i quattro predetti, compariranno

gli agnati e consorti dei detti feudi, che non avessero commessa colpa, e denunzieranno la predetta caducità, la Signoria nostra, usando la solita sua clemenza, li investirà di essi secondo la forma delle antiche loro investiture.

Ma se esse nel termine predetto non compariranno si venga in cognizione con denunce di estranei, o con inquisizione, resteranno essi beni nel Dominio nostro ed il denunziante, da essere tenuto segreto, sarà soddisfatto come si è detto di sopra, colla porzione parimenti al Magistrato che eseguirà giusto le leggi.

E nella medesima pena di caducità e colle stesse condizioni s'intendano essere incorsi quelli che nell'avvenire, succedendo da nuovo nei feudi, non prenderanno fra il termine di un anno e un giorno la rinnovazione delle loro investiture o in questa Città, o dai Rettori, secondo gli obblighi loro, ai quali però sia riservato di poter allegare legittima causa perché non le abbiano nel termine predetto domandate, la quale causa se sarà legittima, non si gli mancherà di giustizia, altrimenti si eseguirà quanto è predetto e questo s'intenda in ogni sorta e qualità di feudi.

VI. Che le alienazioni di qualunque nome e qualità siano, per le quali essi feudi fossero passati in qualunque si sia non compreso dalle antiche investiture senza consenso, o autorità della Signoria nostra, s'intendano nulle e di nessun valore nonostante concorso di tempo anco lunghissimo, sebbene potesse aver causato prescrizione, la quale nel presente caso non possa essere allegata, ed essendo allegata non giovi.

Ma usando in questo caso la Signoria nostra la solita sua clemenza, sia dichiarato che, se dai consorti di detti feudi, ovvero dagli agnati chiamati nelle investiture sarò denunziata detta alienazione e giustificata in termine di mesi sei dopo essere stata eseguita, ovvero altre alienazioni già fatte per il passato nel termine di mesi quattro dopo la pubblicazione della presente parte, debbano di essi beni feudali alienati essere investiti secondo la forma delle antiche investiture.

Ma se nel tempo predetto non verranno essi agnati e consorti e se per denuncia di estranei, o per inquisizione si venga in cognizione, essi feudi alienati s'intendano essere decaduti nel Dominio nostro, dando sempre ai denunciati, da essere tenuti segreti, e al Magistrato che eseguirà quel premio che si è detto di sopra.

VII. Che i feudatari, i quali pagano censo in virtù delle loro investiture, siano tenuti pagarlo ogni anno ai Ministri a ciò deputati.

E quando si trovasse per libri pubblici che per tre anni non lo avessero pagato, essi Ministri non lo possano ricevere senza licenza della Signoria nostra, o dei Rettori secondo la qualità del feudo, o almeno nel ricevere che faranno, questo pretendendo il feudatario, sia dichiarato che si riceve

senza pregiudizio delle ragioni della Signoria nostra, né altrimenti valga il detto ricevere. Nondimeno fatta, o non fatta la detta dichiarazione, non possa in alcun modo pregiudicare alle ragioni della Signoria nostra.

VIII. Che quelli che possedessero beni feudali e non potessero mostrare investiture, debbano comparire in termine di mesi quattro o in questa Città, o davanti i Rettori nostri, secondo la qualità del feudo come detto di sopra, e provando legittimamente di possedere detti beni per ragion di feudo, gli saranno fatte le loro investiture; altrimenti non venendo nel termine predetto, s'intendano caduti dalle loro ragioni, le quali siano devolute nella Signoria nostra.

IX. Che essendo i feudi principalmente istituiti per ricevere dai vassalli il debito servizio personale, sia dichiarato che in tempo di guerra i vassalli giurisdizionali e quelli che hanno espresso servizio di milizia nel termine di mesi due, dopo pubblicata essa guerra, debbano comparire avanti la Signoria nostra, ovvero davanti ai Rettori ai quali sono sottoposti, e offerire il loro servizio o colla persona, se saranno atti e non avranno legittima scusa, o con quegli aiuti che alla Signoria nostra pareranno ragionevoli avendo riguardo alla qualità delle persone e dei feudi che possiedono.

Gli altri feudatari che non possiedono feudi giurisdizionali, o con espresso servizio di milizia, debbano comparire, quando con proclami di ordini della Signoria nostra sono chiamati.

E non presentandosi i primi, né comparendo i secondi, caschino dalle ragioni dei feudi, restando anch'essi feudatari obbligati ai servizi, cui per debito di fedeltà sono tenuti.

X. Che sia anche dichiarato che alcun feudatario giurisdizionale, sia di che qualità esser si voglia, non debba dar recapito e ricetto ai banditi dello Stato nostro, sotto pena di privazione del feudo, ed il denunziante, da esser tenuto segreto, abbia ducati cinquecento per una volta soltanto dei beni propri del feudatario, che resterà privato; e non avendo il feudatario beni dell'entrate degli stessi feudi devoluti alla Signoria nostra, abbia la porzione promessa dalle leggi al Magistrato che farà l'esecuzione.

XI. Che i Rettori non possano far investiture nuove, né grazie di beni feudali a quelli che fossero decaduti, se non osservando l'ordine nella presente parte dichiarato; e facendone, siano nulle, come anche per altre parti è stato dichiarato, alle quali non s'intenda per questa derogato.

XII. Che quando occorre fare investiture da nuovo conforme alla presente parte, acciocché nella forma loro non si faccia cosa a pregiudizio delle ragioni della Signoria nostra, debbano essere effettuate le debite informazioni dai dottori in jure. Ed acciocché essa Signoria nostra in ogni caso

non abbia a sentire pregiudizio nelle devoluzioni dei feudi, nelle ricognizioni e nel servizio al quale sono tenuti i feudatari, sia dichiarato che in tutte le occasioni di devoluzioni dei feudi alla Signoria nostra, quando si abbiano da alienare, non si possa farlo se non jure pheudi, sempre però che non ci fosse espressa deliberazione di questo Consiglio di fare in contrario.

XIII. Che i sopraddetti Rettori nostri debbano far tenere nelle loro cancellerie un particolare registro delle investiture, con i nomi dei feudatari, descrizione dei beni e di tutte le esecuzioni che saranno fatte di tempo in tempo per ordine della presente parte. E quando finiti i loro reggimenti verranno a Venezia, debbano del tutto portare copia da essere consegnata e registrata.

E la presente parte sia mandata ai Rettori con ordine di doverla eseguire ad unguem e farla registrare nelle loro cancellerie per la sua debita esecuzione.

Joanne da Pesaro per l'Iddio grazia Doge di Venezia etc

Avendo i Provveditori nostri sopra Feudi con l'autorità che tengono dalla Signoria nostra col Senato intesa l'umile e riverente istanza dei fedelissimi nobili ser Alvise Foscari q. ser Francesco, ser Pietro detto Alvise 1° e ser Alvise 3° detto Zorzi fratelli figlioli del q. N.H. Girolamo Foscari, discendenti del q. N.H. Nicolò Foscari Cavalier, riverentemente in esecuzione delle leggi nostre feudali domandanti dover esser rinnovata nelle loro persone l'investitura, che fu concessa nell'anno 1331. 21 giugno dal Serenissimo Giovanni Re di Boemia e Polonia, Conte di Lussemburgo ed allora anco Signore di Brescia ed altri luoghi, per ragion di feudo retto ed onorevole per sé e per i suoi eredi dell'uno e dell'altro sesso in perpetuo di una Villa detta Zelarín nella Diocesi Trevisana, che era circa mansi dodici tra questi confini, da un capo il Trevignan, da un altro il Zelo, da un altro capo un luogo chiamato la Gatta e dall'altro certo fiume detto Marzenego, salvi i più veri confini, con titolo di conte in perpetuo e con feudo onorevole e contado, con tutte le strade, rive, acque, acquedotti e consuetudini e cadaune ragioni e pertinenze sue, e come in detta investitura alla quale si abbia relazione,

Supplicando umilmente venia di ogni tempo trascorso per non aver rinnovato le investiture, e ciò così per i beni feudali in detti luoghi da loro al presente possessi, come di quelli che indebitamente fossero stati alienati, per poter con i mezzi di ragione, conforme alle leggi, ricever tutto il medesimo feudo per loro ed eredi dell'uno e dell'altro sesso in perpetuo col titolo di conte ed ogni altra prerogativa a questo feudo aspettante e come nella loro supplicazione presentata nel Magistrato nostro dei Feudi sotto li 3 del corrente,

Ed avendo essi Provveditori nostri sopra Feudi osservato quanto si deve in tal materia e tolte anco le debite convenienti informazioni dagli Avvocati Fiscali e Consultore in Jure, con la visione delle scritture a tale effetto presentate e stimando giusta e ragionevole la predetta istanza,

Abbiamo col tenor delle presenti e con ogni miglior modo concesso benignamente la venia supplicata, rinnovato ed investito detti fedelissimi nobili Alvise Foscari fu di ser Francesco, Pietro detto Alvise 1° ed Alvise 3° detto Zorzi fratelli figlioli del q. Girolamo Foscari, discendenti del q. N.H. ser Nicolò Foscari Cavalier, di detta Villa di Zelarín Diocesi Trevisana, fra i confini sopra dichiarati, cioè così dei beni che al presente possiedono in detti luoghi, come di quelli che indebitamente sono stati

alienati, con obbligo di dover con i mezzi della ragione recuperar e riunir al feudo quanto fosse stato di ragion del medesimo distratto, è ciò in ragion di feudo onorevole col titolo di conte, con tutte le entrate, rivi, acque, acquedotti e consuetudini e cadaune ragioni e pertinenze sue, per loro e discendenti dell'uno e dell'altro sesso in perpetuo ed in tutto e per tutto come nella detta investitura 1331. 21 giugno, senza alterazione, o diminuzione alcuna, dovendo portar nota distinta della qualità e quantità di essi beni per poterli far descrivere nei pubblici catastici a perpetua memoria del patrimonio pubblico.

E perché i predetti nobili Alvise Foscari del q. ser Francesco, Pietro detto Alvise 1° ed Alvise 3° detto Zorzi, fratelli figlioli del q. N.H. ser Girolamo Foscari, hanno genuflessi, giusta la pubblica ordinazione, prestato il dovuto giuramento di fedeltà, nel modo qui sotto espresso, nelle mani di detti Provveditori nostri sopra Feudi, restando essi tenuti ed obbligati a tutti quei carichi ed obblighi, ai quali sono tenuti i buoni e devoti vassalli della Signoria nostra, perciò abbiamo comandato che sia fatto il presente documento d'investitura, qual vogliamo che sia e s'intendi sempre senza alcun minimo pregiudizio delle pubbliche ragioni e di cadauna altra persona.

Giuramento di fedeltà

Noi Alvise Foscari q. ser Francesco, Pietro detto Alvise 1° ed Alvise 3° detto Zorzi fratelli figlioli del q. N.H. ser Girolamo Foscari, giuriamo ed affermiamo per i Santi Evangelii di Dio che saremo sempre fedeli a Sua Serenità ed al Serenissimo Dominio, né mai in consiglio, aiuto, o fatto saremo contro l'onore e stato della Serenissima Repubblica, anche, intendendo che altri volessero esser contro, manifestarlo opposti ed impedire di tutto nostro potere, e di conservar il feudo, beni e ragioni feudali ad onore e buono stato di Sua Serenità e del Serenissimo Dominio.

E per recuperare le cose perdute presteremo contro ciascheduno ogni aiuto con la persona, col consiglio e con l'aver e prontamente soddisferemo al debito del vassallaggio, prestando tutti quei servizi ai quali sono tenuti i buoni e fedeli vassalli, secondo la disposizione e consuetudine feudale e specialmente secondo le leggi ed ordini di esso Serenissimo Dominio 1586. 13 dicembre, ed in occasione di aperta guerra, senza aspettar d'esser chiamati, offriremo prontamente, secondo la pubblica volontà e per l'esecuzione della suddetta legge feudale, il debito servizio ed ossequio per l'onore e stato di Sua Serenità e del Serenissimo Dominio con ogni ardor di spirito.

(Provveditori sopra Feudi, b. 677)

INVESTITURA DEL 10 MARZO 1731

Aloysius Mocenico Dei Gratia Dux Venetiarum etc

Avendo i Provveditori nostri sopra Feudi con l'autorità che tengono dalla Signoria nostra col Senato intesa l'umile e riverente istanza del fedelissimo N.H. nostro ser Alvise Foscari 3° detto Zorzi q. ser Alvise 1° detto Pietro, nec non dei fedelissimi N.N.H.H. suoi nipoti ex fratre ser Alvise 1° detto Pietro, ser Alvise 2° detto Polo, ser Alvise 3° detto Marco, ser Alvise 4° detto Alvise, ser Alvise 5° detto Francesco e ser Alvise 6° detto Zuanne fratelli Foscari figlioli del q. N.H. ser Alvise 1° detto Girolamo, come pure del fedelissimo N.H. nostro ser Sebastian parimenti Foscari fu de ser Francesco, tutti come discendenti del nunc q. N.H. ser Nicolò Foscari Cavalier,

Esponenti aspettarglisi per ragion di feudo retto e legale per loro ed eredi in perpetuo i beni nella Villa di Zelarino Diocesi Trevisana, a tenore dell'antica investitura seguita sin dall'anno 1331 nella persona del suddetto N.H. ser Nicolò Foscari Cavalier dal Re Giovanni di Boemia e Polonia Conte di Lussemburgo, allora Signore di Brescia ed altri luoghi, col titolo ad esso N.H. suddetto e successori di conte in perpetuo e come feudo onorevole e contado con tutti i rivi, acque, acquedotti e consuetudini ed in tutto come in essa investitura appare,

Ed essendo tutte le ragioni di quel Principe allora dominante passate nella Signoria nostra e dovendo riconoscere i vassalli con la rinnovazione dell'investitura l'alto dominio del Principe, perciò sin dall'anno 1658 avendo i di loro Autori supplicata l'investitura di tutti i beni dal Magistrato dei suddetti Provveditori nostri e conseguitala in tutto e per tutto come in essa sotto li 7 settembre 1658,

Ora in ordine alla terminazione emanata sotto li 20 dicembre 1720 e pubblicata sotto li 4 gennaio susseguente, rinnovano essi N.N.H.H. Foscari le loro supplicazioni per conseguire l'investitura nelle persone loro dei beni feudali soprannominati, della qualità, quantità, sito e confini descritti nella predetta investitura 1658, supplicando venia per non aver rinnovato la medesima nel tempo trascorso e quella implorando dalla Pubblica Autorità per goderne il beneficio per sé ed eredi maschi e femmine in perpetuo, promettendo adempiere a tutti quei carichi ed impegni ai quali sono tenuti i buoni e fedeli vassalli e come nella supplica 21 aprile 1721, Ed avendo detti Provveditori nostri osservato quanto si deve in tale materia, tolte anche le solite e convenienti informazioni dagli Avvocati nostri Fiscali e dal dottor Annibale Maria Ferrari Consultor in Jure, con

la visione delle scritture a tale effetto presentate, stimando giusta e ragionevole l'istanza sopraddetta, concedendo loro prima graziosamente la supplicata venia per il trascorso tempo,

Abbiamo col tenor delle presenti e con ogni miglior modo rinnovato ed investito detti fedelissimi Nobili dell'ordine nostro ser Alvise Foscari 3° detto Zorzi fu de ser Alvise 1° detto Pietro, nec non i fedelissimi N.N.H.H. suoi nipoti ex fratre, cioè ser Alvise 1° detto Pietro, ser Alvise 2° detto Polo, ser Alvise 3° detto Marco, ser Alvise 4° detto Alvise, ser Alvise 5° detto Francesco e ser Alvise 6° detto Zuanne fratelli Foscari figlioli del q. N.H. ser Alvise 1° detto Girolamo, come pure il fedelissimo N.H. nostro ser Sebastian parimenti Foscari fu de ser Francesco, discendenti tutti dal q. ser Nicolò Foscari Cavalier

Della detta Villa di Zelarín Diocesi Trevisana, fra i confini descritti nell'investitura di questo feudo 7 settembre 1658 citata, cioè dei beni che al presente possiedono in detti luoghi, come di quelli che indebitamente sono stati alienati, con l'obbligo di dover con i mezzi della ragione e giustizia recuperar e rinvenir al feudo quanto fosse stato di ragione del medesimo distratto,

E ciò in ragion di feudo onorevole con titolo di conte, con tutte le strade, rive, acque, acquedotti e consuetudini e cadaune ragioni e preminenze sue, per loro e discendenti dell'uno e dell'altro sesso in perpetuo ed in tutto e per tutto come nella antedetta investitura 21 giugno 1331 senza alterazione, o diminuzione alcuna, in tutto e per tutto e con le condizioni come nell'investitura 7 settembre 1658.

E perché Domino Antonio Feracini, come Procuratore espresso dei prefatti fedelissimi N.N.H.H. con la presente investiti, ha genuflesso giusto la pubblica ordinazione prestato il debito giuramento di fedeltà nella mani dei suddetti Provveditori nostri, restando essi N.N.H.H. tenuti ed obbligati con i loro discendenti come sopra a tutti quei carichi ed obblighi ai quali sono soggetti i buoni e fedeli vassalli e feudatari della Signoria nostra, perciò abbiamo comandato che gli sia fatto il presente documento d'investitura rinnovativa, qual vogliamo che sia e s'intenda sempre senza alcun benché minimo pregiudizio delle pubbliche ragioni e di cadaun'altra persona.

(Provveditori sopra Feudi, b. 677)

SOVRANA PATENTE DEL 3 MAGGIO 1817

Noi Francesco I

Ad oggetto di garantire legalmente nel nostro Regno Lombardo Veneto ai possessori attuali di beni e redditi feudali dipendenti dal dominio diretto del Principe, ovvero dello Stato, come non meno a quelli che vi sono chiamati i giusti loro diritti e titoli da una parte e di preservare dall'altra alla nostra Corona i diritti ad essa spettanti sui beni feudali medesimi, eccitiamo mediante questa nostra patente tutti quelli che possiedono nel suddito nostro Regno beni, redditi e pertinenze feudali di qualsivoglia specie derivanti da una mediata, o immediata collazione del Principe, o dello Stato, ovvero vi partecipano, di farne la denuncia entro quattro mesi dalla data di promulgazione di questa nostra sovrana patente ai nostri Governi di Milano e di Venezia, secondo che nella giurisdizione dell'uno, o dell'altro dei detti Governi si trova l'oggetto feudale e di presentare nello stesso tempo

I - Gli istrumenti della prima e delle successive investiture, specialmente quello dell'ultima;

II - Una precisa, dettagliata e circostanziata descrizione del corpo feudale di cui si trova in possesso, della sua situazione ed area, marcando il numero sotto del quale trovasi portato nella mappa censuaria, e siffatta descrizione dovrà essere firmata dal possessore feudale e corroborata dal di lui sigillo;

III - La prova del titolo, col quale l'attuale proprietario è pervenuto al possesso dell'oggetto feudale e, nel caso che egli lo possenga per diritto di ereditaria successione, la prova della filiazione.

Si eccitano inoltre tutti i possessori dei beni e redditi feudali a ricercare dovutamente entro l'anno, che decorrerà dalla data della promulgazione di questa nostra sovrana patente, da quel Governo, nella giurisdizione del quale è situato l'oggetto feudale, la nuova investitura, prestare il dovuto omaggio e pagare le tasse ed i diritti dell'investitura, qualora questi non fossero già stati soddisfatti da altro possessore in conseguenza della investitura da noi precedentemente ottenuta.

Quei possessori di beni e redditi feudali che nel termine prescritto non avranno eseguito quanto loro viene imposto mediante questa nostra sovrana patente, dovranno attribuire a propria colpa se dopo spirato il termine prefisso verrà proceduto contro di essi a tenore delle leggi vigenti al sequestro e conseguentemente alla confisca del feudo. Chi occultasse una parte del corpo feudale soggiacerà alla perdita dell'intero feudo,

né potrà alcuna preterizione di tempo autorizzare il possesso di un bene, o di redditi feudali, senza che siano state osservate le norme necessarie a renderlo valevole. Chiunque denuncerà alle autorità costituite un oggetto feudale in parte, o in tutto occultato, otterrà una remunerazione corrispondente all'importanza del suddetto oggetto.

I FABBRICATI DELLA CONTESSA MARTA

I - Piccola casa posta sull'appezzamento di terra in mappa col n. 51 in aderenza alla strada provinciale Castellana al lato di tramontana della medesima, ora affittata a Castellaro Agostino detto Moretto.

Da antichi documenti di famiglia si rileva che avevasi un semplice casolare. Oggi è tutta cinta e divisa di muro, coperta di coppì sopra il tetto di asse, il tutto sostenuto da ossatura di legname. E' dessa divisa in due piani. Comprende il piano un salotto, una cucina ed una stanza. Nel salotto avvi una scala di asse chiusa da tavolato. La cucina è lastricata di cotto ed ha una cappa portata da centina di legno. Il piano sotto tetto è diviso in tre stanze. L'impalcatura è a trave ed asse. Il coperto è conformato in due falde. Al lato di tramontana alla casa si appoggia una cantina. La condizione può dirsi perfetta, né si presentano bisogni di riparazione alcuna.

Valore Lire 1637.00

II - Casa esistente sopra un appezzamento in mappa al n. 68 a poca distanza della prima, in affitto a Caltanella Giovanni.

E' in due piani. Il primo comprende un portico, una cucina e due stanze, ed il superiore due stanze ed un granaio. Il portico ha due luci, una ad arco e l'altra ha l'architrave di legno. Nel portico, nella cucina ed in una stanza vi ha suolo di cotto, nella seconda una cappa pur di cotto. La scala con gradini di asse, chiusa da tavolato, è posta nella cucina. Il coperto è a due spioventi con coppì sopra asse. Nei fori di porta e di finestra vi hanno imposte in buona condizione. Al lato di levante della casa esiste una stalla per bovi. Lo stato della casa si dichiara perfetto.

Valore Lire 1878.40

III - Casa con altra fabbrica rurale a ponente sopra l'appezzamento in mappa n. 566, in affitto a Causin fratelli.

Tali fabbriche per lo stato loro non possono contare che pochi anni di costruzione. La casa è in lunghezza m. 11.40, in larghezza m. 8.00, alta da terra alla gronda m. 5.20. Ha un portico a tutta la lunghezza con tre arcate su pilastri, una cucina, una stalla, una cantina nella quale vi è la scala e vi ha comunicazione dal portico. Nella cucina vi ha un grande focolare molto protratto all'esterno. Nel primo piano vi hanno tre stanze ed un granaio. Il coperto ha due spioventi con buona ossatura. La contigua fabbrica rurale comprende un portico lungo m. 12.00 e largo m. 4.00 a tre

luci con pilastri di cotto, sostenuto da architravi di legno rafforzati da mensole. Vi ha una stalla per sei bovi fornita di tramezze e mangiatoie con colonne di legno, ed una stanza.

Valore Lire 3197.90

IV - Casa sopra un appezzamento di terra avente il n. di mappa 577, in affitto a Simeone Luigi detto Salvatore.

Vi sono in pianoterra un portico, una stanza, una cucina ed una stalla capace per due pariglie di bovi con tramezza e mangiatoia. Nella cucina, avente focolare a cappa, esiste la scala chiusa da tavolato, che mette in due stanze superiori coperte di coppi su letto di pianelle.

Valore Lire 1293.21

V - Casa con annesso casolare ridossato al lato di levante sovrapposta ad un appezzamento di terra in mappa col n. 560, in affitto a Pavanello Amedeo.

La prima la si deve dire ricostruita da non molti anni. E' conformata di un portico a due luci ad arco con pilastro, di una stanza a mezzodì, di una cucina col suolo di cotto in cui vi ha focolare completo, e di un locale a cantina. Il piano superiore ha quattro stanze con suolo di asse. Nella parte rusticale vi ha una stalla per tre pariglie di bovi, un locale a pecore ed un tratto di portico in comunicazione con quello della casa, il tutto coperto di canna.

Valore Lire 1613.37

VI - Altra casa distinta in mappa al n. 46, in affitto a Semenzato Marta detto Battiston.

E' in due piani. Vi ha un portico a tre luci con pilastri di cotto. Oltre il portico vi ha la cantina, la cucina nel mezzo ed una stanza. Il superior piano comprende tre locali. Ha un'aggiunta radossata al lato di ponente con una stalla per due pariglie ed un tabià di legno.

Valore Lire 1414.26

VII - Piccolo casolare coperto di paglia sull'appezzamento col numero di mappa 498, in affitto a Barbiero Giuseppe.

VIII - Grande fabbricato colonico e rusticale in mappa col n. 42 sopra l'appezzamento col n. 43.

Per vetustà della fabbrica sono state eseguite da pochi anni delle opere radicali a ristoramento. La stalla è a doppia posta con andito nel mezzo assai largo. Una solida impalcatura la divide dal superior fienile di molta

capacità. Le mangiatoie, le tramezze e le colonne sono in perfetta condizione.

Valore Lire 1100.00

IX - Fabbrica dominicale ed annesse adiacenze sull'area distinta in mappa coi nn. 17, 18 e 19.

Tutto ciò che potessero sentire di voluttuoso le fabbriche e le aggiunte non può contemplarsi, né si contempla in questa stima, bensì quanto è stato eseguito per servire di maggior comodità nella casa dominicale, di utilità nelle adiacenze per ciò che oggi producono i terreni per notabilissima miglior loro coltivazione a confronto di quella che da anni ed anni addietro o non si conosceva, o si trascurava, o forse ancora perché diversa ne sarà stata la condizione per cause naturali indipendenti dagli stessi coloni, o possessori. Le adiacenze che non esistevano, i miglioramenti effettivamente utili che qui si descrivono possono testimoniarsi da molte persone del luogo e sì ancora possono citarsi coloro che eseguirono le opere tutte che si trovano di apprezzare però nell'odierna condizione, anco perché l'occhio dell'arte può giudicare che non secoli, ma pochi lustri contar possono le fabbriche e le ampliamenti.

La casa dominicale, che è a tre soli piani, quello terreno non offre più quella utilità d'abitazione ch'esser doveva un giorno. Non si ha in uso che il piano di mezzo. Quello sotto tetto è a granaio ed a disbrigo d'oggetti diversi. Nell'area costituita da lati di m. 19.00 per m. 17.00 non si hanno che due principali interni muri nella direzione dei lati maggiori, un terzo fiancheggiante la scala e questi al solo oggetto di sorreggere l'armatura del coperto.

I miglioramenti sono d'aver conformata la scala con 24 gradini di pietra tenera naturale in due rampe, in luogo della preesistente di legno, di aver mediante suddivisione di parete intonacata ottenute otto stanze con loro soffitto intonacato con piani a terrazzi e questi in sostituzione del cotto, di aver fornite undici aperture di porta, di contorni di asse e chiuse a portiera colla relativa ferramenta, tinti ad olio finto bardiglio e finto ciliegio le seconde, inoltre di aver adattate le invetriate a 18 aperture.

Si valutano adunque i miglioramenti effettivamente utili, i quali dai calcoli istituiti vanno ad impostare la complessiva somma, depurata del degrado e dal tempo, in Lire 2150.41

Anche nel piano di mezzo si ottenne altra stanza e stanzini di ritirata a comodo di due stanze. Le pareti eseguite, i soffitti e le chiuse coi loro contorni sono da valutarsi in Lire 171.25

Le adiacenze del tutto nuove consistono in una galleria posta a levante del cortile, o prato compreso nell'area annessa alle fabbriche, della estesa di m. 29.50, della larghezza di m. 3.62, dell'altezza di m. 4.85. Nel prospetto vi hanno nove arcate su dieci pilastri in mattone. A finimento si elevano alcune statue. Non si contempla ciò che di voluttuoso può esservi in questa fabbrica, bensì tutto ciò che la costituisce assolutamente necessaria per collocar, ove succedano piogge, le biave esposte nell'aia tutta selciata a quadri macigno contornata di muro.

Questa fabbrica è seguita da altra nella stessa direzione, che comprende una grande rimessa con annesso stanzino per finimenti con suoli di cotto, soffitti intonacati, ed una cantina che potrebbe essere stalla con superiore fienile ed una cucina divisa da una apertura, fiancheggiata da pilastri con sopra una statua e difesa da un cancello di ferro da cui si passa alla campagna. Questa seconda fabbrica ha coperto a due falde.

Valore Lire 7987.11

Altra fabbrica vi ha rivolta a mezzodì, che si congiunge colla seconda su descritta, della lunghezza di m. 15.70, larghezza m. 6.80. Serve a tinaia ed è appoggiata alla così detta barchessa. Il coperto è a tre falde coperte di coppi.

Valore Lire 1165.96

Vi ha ancora un grande fabbricato sul cortile a tramontana col principale suo prospetto rivolto a mezzogiorno. Il carattere di questo, le sue parti di dettaglio e di ornamento, le proporzioni ed i rapporti dimostrano ad evidenza che o non può oltrepassare di un secolo la sua elevazione, o se la oltrepassa non lo è certamente che di pochi anni. Dalla stessa armatura del coperto, dall'impalcatura che divide il piano terreno dal superiore devesi dedurne non essere antica la sua costruzione.

Il prospetto è decorato di cinque arcate, ognuna della larghezza di m. 3.60, dell'altezza sino all'intradosso di m. 7.15, con pilastri di m. 1.08 di lunghezza e larghezza m. 0.57. Agli estremi vi hanno due pilastri maggiori di m. 5.61, nel mezzo dei quali vi è iscritto un arco minore, la cui lunghezza è di m. 1.37, la sua altezza è compresa in quella dei pilastri medesimi sino al di sotto dell'imposta delle principali arcate. Una cornice corona tutta la fabbrica, ripiegandosi ai fianchi, cioè a tutta estesa del lato verso ponente che coll'arcate del portico è di m. 16.23, a levante non ricorre che per la sola lunghezza del portico. L'indicato prospetto è dell'estesa di m. 29.30. Il piano del portico è selciato a ciottoli ed ha il soffitto intonacato nella direzione dell'imposta.

Il piano terreno comprende una grande scuderia a doppie poste per

dodici cavalli, divise da colonne di marmo rosso, con mangiatoie tutte complete e con tavolato di fronte a riquadri terminato da cornice. Tutto è completo all'uso. Il suolo dell'andito nel mezzo è a sasso spezzato, quello delle porte a mattoni in coltello. Il soffitto è intonacato con grande riquadro incorniciato a stucco.

Una scala di asse ascende al superior granaio, due stanzini ed un andito che mette in un grande locale, altro andito da cui vi ha accesso ad una cantina, questa da quello divisa da un cancello di legno, altro andito che mette in un tinello ed in una cucina, in cui vi ha focolare in forma comune con cappa relativa e piccolo fornello. I locali sono ad uso dell'Agente, il quale ha pure superiormente due stanze alle quali si ascende mediante la scala. Le due stanze sono divise da pareti di legno rivestite di stuoie con intonaci. La stessa scala mette in un ampio granaio che si estende su tutta l'arma del portico e sopra tutti gli altri locali, ad eccezione delle due stanze dell'Agente.

Parlando nel complesso della fabbrica dominicale devesi dichiarare non essere essa di quella antichità oltre tre secoli. La costruzione dei muri, la conformazione e distribuzione dei locali, la forma delle aperture esterne, quella di due gradinate pure esterne, le impalcature, l'ossatura del coperto, sono tracce sicure per giudicarla assai posteriore a quella che vi è a poca distanza, anzi contigua, e che comprende le principali adiacenze di proprietà dei nobili Filippo e consorti Foscari, cosicché è da ritenersi che nelle seguite divisioni delle due famiglie Foscari siasi da una preso il partito di costruirsi una nuova abitazione.

X - Fabbrica ad uso di osteria in mappa col n. 108 a ponente della strada provinciale che va a Castelfranco, in affitto a Silvestri Pietro.

Esaminando questa fabbrica, ci si osservano non poche alterazioni di aggiunta ed altre di radicale ristoramento, poiché vi hanno murature di nuova costruzione che dimostrano la ricostruzione di parti che minacciavano rovina, altre che ebbero lo scopo di nuova ampliazione ed ampliazione della parte principale, che era un giorno la sola fabbrica ricordata come osteria. La istituzione della nostra strada, che era dimenticata e neppure transitabile ai pedoni, la congiunzione di più luoghi e principali, dirigendosi essa a Castelfranco ed altri paesi di mercato interessante, sono stati i motivi di ampliare la fabbrica stessa e di migliorarne la condizione.

In antico la fabbrica non era altrimenti conformata che da un portico ampio a comodo dei viandanti, da una entrata a sinistra ed a destra della quale una cucina, un tinello e due locali a più usi, tutti selciati a cotto con impalcature in forma assai comune, una scala già di asse che mette-

va al solo superior piano, in cui nell'area medesima si comprendevano, e si comprendono ancora, sei stanze coi suoli che in parte erano a cotto, ora ad asse, con aperture di finestra fornite di assai proprie invetriate a grandi lastre e per l'esterno serramenti a due partite doppie, quelli di porta con altre chiuse a due, o ad una partita, pressoché di nuova costruzione.

Le viste di maggior interesse indussero i proprietari, non da oltre sei e cinque secoli, ma quelli a nostra odierna memoria, a soddisfarlo coll'erigere delle aggiunte e a ponente ed a levante ed ancora ad elevare di altro piano la fabbrica, ottenendo una tinaia, una rimessa, una stalla e sopra un ampio granaio, un comodo sbrattacucina con annesso forno e superior stanzino, così detto stufa, il tutto sotto tetto a travi correnti, pianelle e coppi. Sopra la vecchia fabbrica dell'osteria si ottenne un vasto granaio selciato a mattoni con il coperto a quattro falde.

Valore in totale Lire 24292.8

LE MIGLIORIE FATTE DALLA CONTESSA MARTA

Notizie che si premettono

a) Questa relazione con stima viene compilata dal sottoscritto ingegnere civile Giovanni Fuin dietro commissione verbale di Sua Eccellenza la N.D. proprietaria e sui dati di fatto raccolti sopralluogo nel giorno 12 andante marzo 1847.

b) Si comprendono in questa le sole variazioni introdotte nella coltivazione, che importano un sicuro progressivo e perenne aumento di rendita, escluso quanto potesse riferirsi ad abbellimento ed anche a semplice comodo.

c) La miglioria si desume dal confronto della rendita dei fondi nello stato primitivo con la rendita della quale furono resi suscettibili mediante i lavori e le piantagioni fatte.

d) Alle piantagioni si attribuisce la rendita di cui si giudicano suscettibili nello stadio di adolescenza inoltrata, prescindendo così dall'eccesso, come dal difetto, e computato il debito riguardo alle sostituzioni di piante occorribili per estendere alla perennità il calcolo del medio prodotto.

I - Fra mezzo del terreno aratorio a settentrione del palazzo dominicale precisato ai nn. 8, 21, 22, 23 della mappa per il censimento stabile esisteva una larga zona pascoliva da nord a sud ed altre lungo il confine di mattina e mezzogiorno. Dette zone furono migliorate con regolari piantagioni di gelsi a fusto ed a ceppaia, che contano l'età di anni otto. E per la buona qualità e la opportuna diligente coltivazione sono in prospero stato. I gelsi di alto fusto sommano a n. 611 e quelli a ceppaia disposti a filari interposti ai primi sono n. 2010. L'aumento medio costante di rendita, ottenuto a confronto del primitivo, si calcola nitido in lire 420, da cui ne risulta il capitale di austriache lire 8400.

II - A capo nord dello stradone distinto in mappa col n. 22 venne di recente costruito un ponticello in cotto in sostituzione di terrapieno, che impediva il corso libero delle acque. Detto manufatto in origine più dispendioso, riflettuto allo stato attuale ed alla sua utilità, si giudica importare austriache lire 180.

III - Sui bordi del fosso che chiude a nord il fondo denominato Chiesurino fu quattro anni addietro eseguita una piantagione di salici ed ontani per la estesa di pertiche 50 circa, mentre dapprima quei bordi erano nudi. Quest'opera si ritiene assicurare una maggior rendita di annue lire

6, per cui il capitale corrispondente risulta austriache lire 120.

IV - A settentrione della casa colonica abitata da Callegaro, sopra porzione di fondo rappresentato dalla mappa al n. 45, furono piantati in file regolari n. 90 gelsi a fusto e n. 270 a ceppaia, che contano anni sei, e diligentemente coltati assicurano l'aumento medio di rendita sopra quel fondo di austriache lire 53, corrispondenti al capitale di austriache lire 1060.

V - Manomesso, svolto e ben concimato tutto il terreno al n. 555 della mappa e parte del n. 557 dissodato, poiché era a prato quasi sterile, praticatevi tutte le cure suggerite dalla più diligente industria agricola, vi furono disposti n. 6 filari di oppi con viti nel primo pezzo e nel secondo altri 4 intramezzati in questo da n. 18 filari di viti al palo secco. Ritenuto che da tale opera ne sia conseguito di quadruplicare la rendita del fondo, la quale non doveva superare prima le lire 4.00 per campo nitide, e che ora viene assicurato alla ragione proprietaria un maggior prodotto medio annuo di vino di buona qualità per mastelli 36, ritenuto che il rimanente prodotto compensi alle opere di coltivazione, alle eventualità ed agli infortuni, si quiddita l'aumento di rendita in totale di lire 480, cioè il capitale relativo di austriache lire 9600.

VI - Similmente venne dissodata porzione del pascolo magro al n. 62 di mappa. Vi furono eseguite piantagioni regolari di oppi e viti in 4 filari e di onici ai labbri dei fossi scavati nuovi. Il pascolo, che dava la rendita di sole lire 5.00 perché della inferiore attitudine, è così ridotto a rendere lire 18.00 per campo nette, onde l'aumento in totalità offre il capitale di austriache lire 520.

VII - Il fondo al n. 570 e parte del rappresentato in n. 571 per altrettanta estensione fu ridotto con vigne a palo secco, premesse le opere più efficaci ed abbondanti ingrassi, per cui vi sono prosperose le vigne ed anche il fondo reso di buona attitudine. L'aumento medio nitido di rendita ottenuto si considera di lire 28.00, per cui il capitale di austriache lire 560.

VIII - Il terreno ai nn. 578 e 748 della mappa è ridotto, come quello al n. 6, con filari di oppi e viti prosperose di anni sedici circa, che danno abbondante prodotto, ed il terreno stesso dalla diligente cultura divenne atto a buon reddito di cereali, per cui la miglioria si considera nitida in ragione di lire 18.00 per campo, che dà il capitale di austriache lire 2520. Totalità dell'importo valutato delle migliorie austriache lire 22960.

(Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 179)

DECRETO DEL 5 APRILE 1845

Comprovata dai nobili Filippo, Alvise e Domenico fu Filippo Antonio Foscari la legittima loro discendenza dal nobile Sebastiano Foscari investito coll'ultima rinnovativa investitura del feudo Foscari e perciò la loro vocazione al feudo, l'Eccelso Imperial Regio Governo dichiara, quale Corte Feudale, di riconoscere il diritto dei nobili Fratelli Filippo, Alvise e Domenico fu Filippo Antonio Foscari di succedere al feudo Foscari in base alle investiture 21 giugno 1331, 3 settembre 1638 e 10 marzo 1731, salvi però ed impregiudicati i diritti che potessero competere ad altri chiamati a succedere e fermo l'obbligo di soddisfare a suo tempo alle tasse relative che saranno determinate e riportarne la relativa investitura. In esecuzione si rilascia ai ricorrenti la presente dichiarazione perché se ne possano valere per l'esercizio dei competenti diritti.

(Commissione Revisione Notifiche Feudali, Tagliamento, b. 57)

SENTENZA DEL 30 MARZO 1846

Nella causa promossa dai fratelli Foscari del fu Filippo Antonio attori contro la nobile Marta Foscari Gradenigo nei punti proposti in petizione

I - Competere agli attori, ad esclusione della nobile Marta Gradenigo femmina Foscari, diritto al feudo e porzione di feudo che era nel Comune di Zelarino Distretto di Mestre posseduto dagli ora estinti maschi Foscari di S. Simeon dipendentemente dall'originaria investitura 21 giugno 1331 e rinnovative 3 novembre 1658 e 16 marzo 1731,

II - Dover conseguentemente essa nobile Marta Foscari Gradenigo rilasciare agli attori tutti i beni posti in Villa di Zelarino soggetti al detto feudo descritti nel certificato censuario allibrati alla di lei ditta, cioè

a) campi 2.3.208 arativo prativo vitato con casa ad uso di villeggiatura ed altre tavole 221 area del fabbricato censito ai nn. 11, 12, 13 fra i confini levante Beneficio Parrocchiale, mezzodì strada comunale, ponente Foscari Filippo e fratelli, tramontana detti Foscari,

b) campi 4 a. p. v. censiti al n. 14 fra i confini levante N.D. Gradenigo, mezzodì Foscari fratelli, ponente Fustinoni, tramontana Foscari suddetti,

c) campi 4 a. p. v. censiti al n. 15 fra i confini levante Angaran, mezzodì parte Paganello e parte Angaran e parte Ospitale di Mestre, ponente N.D. Gradenigo, tramontana strada comunale,

d) campi 2 con casa ad uso di osteria censiti al n. 16 fra i confini levante N.D. Gradenigo, mezzodì il Marzenego, ponente Fustinoni, tramontana strada comunale,

e) campi 8 a. p. v. censiti al n. 17 fra i confini levante N.D. Gradenigo, mezzodì Marzenego, ponente Gradenigo, tramontana strada comunale,

f) campi 15 con casa a. p. v. censiti ai nn. 18, 19 fra i confini levante Fustinoni, mezzodì strada comunale, ponente Fustinoni, tramontana Fustinoni,

g) campi 1 con casa a. p. v. censiti al n. 20 fra i confini levante N.D. Gradenigo, mezzodì strada comunale, ponente Beneficio Parrocchiale, tramontana N.D. Gradenigo,

h) campi 10.1.10 con cason a. p. v. censiti al n. 21 fra i confini levante parte Barbaro Almorò e parte Monti Carlo e parte Martinengo, mezzodì N.D. Gradenigo, ponente parte Gradenigo e parte Sandrin, tramontana parte Barbaro e parte Monti e parte Martinengo,

i) campi 1.2 con cason al n. 2 censiti ai nn. 22, 23 fra i confini levante

Fustinoni, mezzodì Gera, ponente lo stesso Gera, tramontana strada comunale,

k) campi 2.2 con cason a. p. v. censiti al n. 24 fra i confini levante Paganello, mezzodì Gradenigo, ponente Gradenigo, tramontana Calvi Pasquale,

l) campi 1.2 a. p. v. censiti al n. 25 fra i confini levante strada comunale, mezzodì Fustinoni, ponente Fustinoni, tramontana Gradenigo,

m) campi 53 con casa a. p. v. censiti ai nn. 26, 27 fra i confini levante parte Fustinoni e parte Gradenigo, mezzodì Gradenigo, ponente parte Gradenigo e parte Gera, tramontana Gradenigo Francesco,

n) campi 49 con casa a. p. v. censiti al n. 91 fra i confini levante Ceroni, mezzodì parte fratelli Foscari e parte Fustinoni e parte Gradenigo, ponente parte Gradenigo e parte Fustinoni, tramontana Calvi Pasquale,

o) campi 1 con cason a. p. v. censiti al n. 92 fra i confini levante Gradenigo, mezzodì Gera, ponente parte strada comunale e parte Barbarigo, tramontana Barbarigo,

con frutti a die petitionis e riserva per gli anteriori e rifusione delle spese, avendo in concessionale rinunciato gli attori alla domanda di rilascio dei fondi descritti alla lettera e) soprascritta,

Il Tribunale ha giudicato e giudica

I - Doversi commettere al primo capo della petizione e quindi competere agli attori, ad esclusione della nobile Marta Foscari Gradenigo, diritto al feudo e porzione di feudo che era nel Comune di Zelarino Distretto di Mestre posseduto dagli ora estinti maschi Foscari di S. Simeon dipendentemente dalla originaria investitura 21 giugno 1331 e rinnovative 3 settembre 1658 e 10 marzo 1731,

II - Doversi pure ammettere, ma nei soli termini seguenti il capo II della petizione, dover cioè l'impetita rilasciare entro giorni 14 con i frutti a die petitionis tutti beni posti in Villa di Zelarino soggetti al detto feudo descritti nel certificato censuario allibrati alla di lei ditta, esclusi però quelli descritti alla lettera e), descritti ut supra.

SENTENZA DEL 2 AGOSTO 1847

Nella causa promossa dai fratelli Foscari attori contro la nobile Marta Foscari Gradenigo

Interpostasi dalla nobile Marta Foscari Gradenigo appellazione della sentenza dell'Imperial Regio Tribunale Civile in Venezia 30 marzo 1846, che ammise entrambi i capi della domanda, esclusi soltanto dal secondo i fondi descritti nella lettera E nella domanda medesima,

L'Imperial Regio Tribunale di Appello Veneto, in riforma della predetta sentenza, ha giudicato:

I - Non competere agli attori, ad esclusione della nobile Marta Foscari Gradenigo femmina Foscari, diritto al feudo e porzione di feudo era nel Comune di Zelarino Distretto di Mestre posseduto dagli ora estinti maschi Foscari di S. Simeon, dipendentemente dalle investiture nominate dalla sentenza predetta,

II - Non dovere conseguentemente essa nobile Marta Foscari Gradenigo rilasciare agli attori tutti i beni posti in Villa di Zelarino soggetti al detto feudo allibrati alla di lei ditta, ed essere quindi essa nobile Marta Foscari Gradenigo assolta da entrambi i capi della domanda.

Se ne rendono avvertite le Parti, alle quali resta libero di prendere copia dei motivi della riforma esistenti presso questa Cancelleria.

CONFERMA DEL 6 DICEMBRE 1847

Nella causa promossa dai fratelli Foscari del fu Filippo Antonio attori contro la Nobil Donna Marta Foscari Gradenigo, insinuatosi dagli attori la revisione contro la sentenza dell'Imperial Regio Tribunale d'Appello Veneto 21 luglio 1847, riformativa di quella dell'Imperial Regio Tribunale Civile di prima istanza in Venezia 30 marzo 1846,

Sua Maestà

Conferma la sentenza dell'Appello Veneto 21 luglio 1847, compensate fra le Parti anche le spese di revisione. Se ne rendono avvertite le Parti in causa che compariranno all'aula II il giorno 24 dicembre prossimo venturo alle ore 11 antimeridiane per la srotolazione degli atti.

LETTERE DELL'AVVOCATO FUSTINONI

Amico carissimo. L'annuncio che mi pervenne della fatale mancanza ai vivi dell'ottima Contessa vostra madre riuscì doloroso oltremodo a me ed a tutta la mia famiglia. La salute prosperosa ch'ella mostrava poteva far credere ch'ella avesse potuto vivere ancora a lungo, sicché il colpo deve essere stato per voi tutti assai più ancor sensibile, quanto fu inaspettato e si direbbe quasi improvviso. Adoriamo i consigli della Provvidenza e vi conforti il pensiero ch'ella ora sta a godere il premio delle sue molte virtù.

Credetemi che io pure partecipo al vostro dolore perché ella fu la persona che io conobbi fin dalla mia fanciullezza. Convissi a lungo e domesticamente con lei e mi onorò per molti anni del suo compatimento. Ricevete le sincere condoglianze di mia moglie Paolina e dei miei figli. Cercate di rassegnarvi nella sciagura che vi ha colpiti.

Credetemi sempre affezionatissimo amico.

Padova, 16 gennaio 1858

Amico carissimo. Per quella amicizia che a voi ed ai vostri fratelli mi lega da tanti anni mi credo in debito di avvertirvi che i Foscari hanno di già a quest'ora prodotta istanza, chiedendo che sia riconosciuto il loro diritto a succedere nei beni feudali siti in Zelarino che erano detenuti dall'ora defunta Contessa Marta vostra madre.

Forse questa notizia non vi sarà per riuscir nuova. Ad ogni modo, nel dubbio che lo sappiate o no, ho creduto avvertirvene affinché ve ne facciate il dovuto carico, perché certo la cosa va ad essere di conseguenza del pari che inevitabile una lunga e dispendiosissima causa.

Padova, 26 febbraio 1858

Amico carissimo. Io vi credeva un poco più attivo nel riscontrare l'ultima mia. Capisco bene che nella eredità lasciata dalla defunta vostra madre il fondo di Zelarino diventa poca cosa, ma ad ogni modo egli è un fondo che se dovesse vendersi se ne avrebbe più che centomila lire austriache, e queste nei tempi in cui siamo non sono cose da disprezzarsi.

Mi interessa sapere se voialtri fratelli avete prodotta al Tribunale l'istan-

za per l'adizione della eredità, se vi fosse conferita l'interinale amministrazione, se nel caso affermativo in base a questo decreto avete volturato i fondi specialmente quelli di Zelarino in ditta dell'eredità giacente. Dico giacente perché a quest'ora certo non può esservi stato accordato il decreto di immissione in possesso perché vi sono dei minori nati dalla defunta sorella Baglioni e perché colle norme vigenti non si accordano decreti di immissione in possesso se non sia stata pagata prima la tassa ereditaria.

Mi direte che voglio saper troppo ed entrare non chiamato nei fatti altrui, ma voi sapete meglio di me che io non sono vago di sapere tutto questo per una semplice curiosità, né per fini secondari, ma bensì unicamente nell'esclusivo vostro interesse. Io vi do un consiglio da amico e da legale, che dovrete pagarmelo almeno almeno cento bavare. Anzi, per ciò che sono per dirvi, consultate pur anco il fratello Federico, essendo lui forte d'affari.

Io non so, né voglio sapere se nella eredità della madre abbiate trovato denari, ma che ne abbiate trovati o no, fate a modo mio. Affrettatevi quanto più è possibile a pagare la tassa ereditaria. Trattandosi di figli, quand'anche l'eredità ammontasse ad un milione di lire austriache, trattandosi dell'1,5%, non supererà le austriache lire 15 mila. Non è una gran somma che possa incomodare una famiglia così estesa come siete voi! E poi in qualunque modo presto la si raccoglie.

Ora sentite il perché parmi sia necessario di affrettare questo pagamento. Egli è certo che se oggi, per così dire, pagate la tassa, domani voi andate in possesso dell'eredità e questa per intero vi viene accordata jure liberi, il che è un 85% di vantaggio nel caso vostro, al momento che i Foscari produrranno la petizione in vostro confronto, perché vi ha bella differenza dal trovarsi in possesso dell'eredità al momento della intimazione della petizione rispetto al non esserlo ancora.

E poi ritardando potrebbe avvenire che intanto i Foscari domandassero in vostro confronto la separazione dei beni allodiali dai feudali ed intanto, fino a causa finita, chiedessero che fossero posti i beni di Zelarino sotto amministrazione giudiziale, allora si sarebbe ben acconciati per le feste. Ma questo fatto, cioè che vi togliessero l'amministrazione fino a causa ultimata, non potrebbe a mio avviso più avvenire allorché foste già prima dell'intimazione vendicatoria entrati nel possesso dei beni.

Vi sembra che io pensi bene, o male? Giudicatelo voi. Questa è la mia opinione e la credo fondata. Se io mi trovassi nel caso vostro, non avendo denari li avrei trovati subito e vorrei essere da un mese in possesso pieno dei beni! In questa sorte di affari non bisogna star colle mani in mano e pensarci su troppo.

In fin dei fatti questa tassa oggi, o domani convien pagarla e, se si deve pagarla, meglio subito che da qui ad alcuni anni perché il ritardo potrebbe essere nocivo. Io non so come voi la pensiate. So che alcuni eredi usano, quando si tratta di tasse di entità, chiedere una proroga ed una rateizzazione al pagamento, che loro vengono per lo più accordate. Ma questo vostro non mi sembra il caso per motivo di evitare il pericolo che vi ho accennato.

E poi, ripeto, non trattasi di somma molto ingente.

Vi dirò di più e meglio per convincervi.

I Foscari potrebbero anche, per ipotesi, essere poco sicuri della buona riuscita della causa. Essi sono disperati. Hanno fame e tentano, come è ben naturale, di guadagnare qualche cosa. La causa, supponiamo, durerà dodici, o quindi anni. Ottenendo che i beni di Zelarino fossero posti sotto amministrazione giudiziale, essi arrischiano di guadagnar sempre qualche cosa.

Io ritengo che i Foscari perderanno la lite. Ma per questo vorrete voi mettervi al pericolo di perdere della rendita per tanti anni? E' vero che mi potrete rispondere che poco v'importerebbe che le rendite tutte restassero in deposito per tutti gli anni che durerà la lite, ma quand'anche ciò fosse sarebbe una bella cosa un'amministrazione di terze persone? Voi dovere sapere che gli amministratori non sono i padroni, né hanno l'interesse di questi, quindi fabbriche e campi vanno a terminare in rovina.

Non aggiungo di più. Parmi aver detto abbastanza, anzi troppo. E se vi pare che abbia voluto fare, come diciamo a Venezia, la parte dello sproto, o dell'avvocato non chiamato, incolpatene quel sentimento di leale amicizia che ho sempre fin da fanciullo avuta per voi e per la vostra famiglia.

Uomo avvertito è mezzo armato, dice il proverbio. Tocca ora a voi valutare se il mio consiglio meriti un ponderato riflesso, ovvero sia degno di essere gettato colla lettera alla fiamma. Se vi piacerà rispondermi, mi farete cosa grata.

Padova, 3 marzo 1858

Amico carissimo. Direte che vi annoio coi miei frequenti scritti, ma questo lagno cesserà, riflettendo che non mi muove che il vostro solo interesse.

Ieri lessi una lettera di Alvise Foscari diretta a sua sorella Giovanna, che venne da me perché la leggessi. In essa egli le dice apertamente di aver

presentata petizione al Tribunale Civile perché voi eredi della madre abbiate da sloggiar dal palazzo e dalle terre di Zelarino. Io credo che lo sloggiar non sarà poi così imminente, ma che vorranno aver alloggio di carità al coperto del palazzo almeno fino a che finiscano questo freddo e questa neve.

Alvise Foscari non è uomo che sappia esporre chiaramente le proprie idee. Quindi quelle sue parole di sloggiar non trattano già di dar esecuzione ad un atto di disdetta. Io le battezzo invece, a tenore delle confuse idee del Foscari, che egli intende di non permettere che i Gradenigo vadano in possesso come eredi materni di quei beni e che anzi venga tolta loro immediatamente l'amministrazione di quelli fino a ragion conosciuta.

Difatti cosa volete che così presto abbiano potuto produrre al Tribunale in confronto di voi? La petizione vendicatoria dei beni? Non ne sono persuaso. Ciò sarebbe in disaccordo colla istanza prodotta alla Luogotenenza, con cui chiedono che sia riconosciuto il loro diritto a succedere nella porzione del feudo abbandonata da vostra madre. Bisogna quindi che abbiano prima riportato il decreto che li riconosce per poi accingersi a rivendicarlo con una formale petizione.

Io sono dunque d'avviso che abbiano prodotto al Tribunale istanza per la separazione dei beni feudali dagli allodiali con l'intervento del Regio Fisco facente per il Signore Diretto e per le ragioni del Principato.

M'interessa pertanto che si tosto mi pervenga una copia dell'atto per potervi suggerire quelle difese che fossero del caso.

Padova, 14 marzo 1858

Caro amico. Voi sapete se vi voglia bene e quanto bramerei vedervi contento e tranquillo riferibilmente a Zelarino.

Mi pare di aver trovato il modo perché si sia al sicuro di tenere i campi di Zelarino durante la causa, anche nel caso che i Foscari ottenessero l'amministrazione giudiziale dei fondi e delle rendite. Ve lo comunico per voi lo facciate noto ai fratelli.

Il piano è facilissimo, ma ciò che io propongo, se viene accettato, conviene farlo subito entro la corrente settimana, perché se non è fatto prima che venga a voialtri intimato un atto qualunque dei Foscari, esso non avrebbe più alcuna forza, o vigore.

Ammetto per primo che i fratelli siano disposti a darvi in affittanza impropria il palazzo, l'osteria e tutti i campi di Zelarino. Se ciò è, voi non avete che a concertarvi con loro sul prezzo e ad estendere l'affittanza.

L'affittanza sia di quindici anni, perché già la causa durerà circa tanto tempo. ;a questa affittanza, che deve essere per voi, non deve figurare fatta a vostro nome, bensì di un estraneo alla famiglia. Quel tizio non è in sostanza che la vostra maschera.

Se accade che i Foscari ottengano l'amministrazione dei fondi, essi non possono raggiungere questo scopo perché prima dell'intimazione di un atto qualunque questi fondi erano stati già prima in buona fede dai legittimi proprietari affittati.

Bisognerebbe che i vostri fratelli fossero ben irragionevoli per non intendere la forza del mio progetto e non abbracciarlo subito. Se i vostri fratelli convengono, estenderò io a modo mio un'affittanza intaccabile. Decidetevi dunque, ma subito. Il tardare è pericoloso. La cosa si fa in due ore. Anche sabato si firma. Un notaio vidima le firme e poi la si porta all'ufficio ipoteche.

Buondi.

Padova, 31 marzo 1858

CONTRATTO DEL 30 APRILE 1858

Nel compendio della sostanza abbandonata dalla Nobile Contessa Marta Foscari Gradenigo, decessa gli 11 gennaio anno corrente, trovasi la tenuta detta di Zelarino che, comprese le aree di vari fabbricati padronali, di azienda e colonici, costituisce la superficie di pertiche censuarie 852.88. Al decesso della prelodata proprietaria, gran parte della tenuta trovavasi, come si attrova, fittata a vari ed una parte, cioè campi 40 a misura padovana, lavorati per economia perché prossimi alle fabbriche dominicali.

Spiegato avendo desiderio il figlio superstite e coerede Nobile Conte Girolamo Gradenigo di avere in affitto impresario tutti gli immobili componenti detta tenuta e disposti gli altri comproprietari, o loro rappresentanti, di assecondarlo anco per semplificare al momento l'amministrazione, pendenti essendo la liquidazione e la divisione della sostanza di cui trattasi, così in seguito a precorse intelligenze viene pattuito quanto segue.

I - I Nobili fratelli Federico, Leonardo, Paolo e Giuseppe Conti Gradenigo nella loro specialità e l'avvocato Antonio Visentini, quale procuratore delle Nobili Andrianna e Maria Contesse Gradenigo Nani Mocenigo, Morosina Luigia Contessa Gradenigo Concina, e del Nobile Roberto Baglioni, quale tutore dei propri figli suscetti colla fu Nobile Contessa Cecilia Gradenigo, e col concorso ancora del Nobile Conte Leonardo Gradenigo zio ed esecutore testamentario nominato dalla prelodata defunta Contessa Marta Foscari, accordano ed il Nobile Conte Girolamo Gradenigo accetta l'affittanza impresaria dei campi e fabbriche tutte costituenti la tenuta detta di Zelarino, e ciò ai patti e condizioni seguenti.

II - L'affittanza viene fissata ad anno, rinnovabile quindi d'anno in anno, ove però tanto l'una, quanto l'altra delle parti facciano precorrere per la cessazione un preavviso di mesi sei.

III - Si ritiene cominciata l'affittanza retroattivamente coll'anno rurale 1858 in corso, cioè cogli 11 novembre 1857, per il che i prodotti tutti a detto anno riferibili e le spese tutte s'intendono ed intendersi debbono a profitto ed a carico del Nobile comproprietario affittale.

IV - Viene d'accordo fissato l'affitto in annue lire austriache 5400 e sarà pagato dal Nobile Conte Girolamo Gradenigo alla comune amministrazione della sostanza abbandonata dalla Nobile Contessa Marta Foscari in

valute sonanti d'oro, o d'argento, esclusa la carta, ed in due rate uguali, l'una gli 11 novembre con lire 2700 e l'altra il 29 giugno successivo pure di lire 2700.

V - Resta facoltizzato il Nobile coerede affittuale d'incontrare senza il previo preavviso della parte locatrice quelle spese di restauri che si rendessero necessarie, tali però che in un anno non sorpassino la somma in complesso di lire 300, assumendo pur esso obbligo di documentarne la competenza, la quale gli sarà abbonata nella seconda rata dell'affitto.

VI - Ove occorressero fatture ed opere di alcuna rilevanza, dovrà ripetere l'assenso in iscritto dall'amministrazione comune e da chi per essa.

VII - Assume l'obbligo il Nobile Conte Girolamo Gradenigo di estinguere in tempo utile ed a tutto suo comodo ed incomodo qualsiasi imposta pubblica, erariale, comunale e consorziale incumbente ai campi ed alla rendita censuaria della tenuta di cui trattasi e l'importo relativo sarà a lui compensato sulle rate di affitto.

VIII - Il disagio valute per dette imposte resta fin da questo momento fissato inalterabilmente nella ragione del 2%, compensabile al Conte Girolamo Gradenigo al momento del giro del pagato per le imposte medesime.

IX - Il Nobile Conte Girolamo Gradenigo s'impegna di disporre ed invigilare in guisa che i terreni ad esso affittati abbiano a risentirne tutti i miglioramenti possibili e vengano condotti e lavorati secondo i migliori sistemi di agricoltura.

X - Ove occorresse lo scavo di alberi vivi, o morti, dovrà il Nobile Conte Girolamo Gradenigo darne avviso alla parte locativa e per essa all'amministrazione onde ripeterne l'assenso in iscritto, ritenuto che la legna derivabile da qualsiasi scavo ed atterramento sarà divisa per metà e secondo la consuetudine, intendendosi già che le piante e viti nuove si somministreranno dalla parte locatrice.

XI - Saranno rilasciati al Nobile Conte Girolamo Gradenigo a prezzo di stima i quattro animali bovini che attualmente si trovano nei campi condotti ad economia, pure gli attrezzi rurali ed i bottami, ed alla cessazione dell'affittanza saranno pure ricevuti dalla parte locatrice a prezzo di stima quelli che in allora sussistessero, salvo conguaglio in contanti per le differenze, ritenuto però che il loro importo non superi il 10% del primitivo valore di stima, nel qual caso potrà essere rifiutato l'eccesso dalla parte locatrice.

XII - Saranno rilevate le spese tutte fin qui occorse dagli 11 novembre 1857 per l'andamento economico dei campi di cui trattasi e relative quindi ai raccolti dell'anno rurale 1858, comprese le semine, e l'importo relativo viene da questo momento assunto dal Nobile Conte Girolamo

Gradenigo a suo debito pareggiabile dal corpo dei crediti, cui il medesimo professa verso la comune amministrazione per anticipazioni fatte in sua specialità dall'agenzia di Zelarino.

XIII - Tanto le parti stabiliscono col firmare la presente ognuno per propri titoli e rappresentanze.

RELAZIONE DEI GRADENIGO

Eccelsa Imperial Regia Luogotenenza

I sottoscritti Girolamo, Federico, Paolo, Leonardo e Giuseppe fratelli Conti Gradenigo di Venezia, quali eredi della loro madre nobile Contessa Marta Foscari Gradenigo, ricorrono sommessamente alla autorità e giustizia di questa Imperial Regia Luogotenenza all'effetto che voglia degnarsi di prendere benignamente in esame e maturo riflesso la sua decisione portata a loro gravissimo danno quale Corte Feudale, accogliendo l'istanza 2 febbraio 1858 di Alvise Foscari, per sé e quale rappresentante gli assenti nipoti Maria, Francesco e Giovanna fu Filippo, e di Oscarre Foscari, colla quale ricercarono che fosse riconosciuto il loro diritto a succedere nei beni feudali in Zelarino Distretto di Mestre, che erano detenuti dall'ora defunta Contessa Marta Foscari Gradenigo.

Siccome i sottoscritti opinano che non siano state troppo ben sviluppate le ragioni che militano al proprio vantaggio e che il Regio Ufficio del Fisco abbia per avventura potuto emettere un voto tendente ad aggravare la loro posizione, così si credono obbligati ad assoggettare alla sua sapienza e giustizia tutte le ragioni di diritto e di fatto nel presente sommessi, ma franco e sincero ricorso all'effetto che sia riconosciuta infondata, anzi nulla la feudalità presunta dei loro beni in Zelarino già posseduti dalla defunta loro genitrice, come da qualche anno si è supposto e si presume, fatale supposizione che per la sua vitale civile importanza espone a pericolo i loro beni per un diploma favoloso di mal creduta investitura feudale attribuita senza alcun filo di prova e senza alcuna ombra di sana critica ad un re forestiero senza poteri sopra una carta inventata il cui originale non esiste.

Protetti dalle ragioni che militano a nostro favore, muniti di documenti irrefragabili di piena fede, osiamo implorare riparazione a questa Eccelsa Autorità medesima dopo matura cognizione dei fatti, che il più brevemente e chiaramente che per noi si possa e compatibilmente colla vastità dell'argomento possiamo dimostrare.

I - Esposizione storica

Fin da quando i fratelli Foscari si fecero a chiedere all'Imperial Regia Commissione Governativa Feudale presso il Regio Governo di Venezia che fosse riconosciuto il vantato loro insussistente diritto a succedere nel chimerico feudo di famiglia con l'appoggio troppo debole di una semplice copia di mal creduta antica e favolosa investitura feudale, che narra-

vano accordata ad un loro antenato Cavalier Nicolò Foscari il 21 giugno 1331 in Brescia dal Re Giovanni di Boemia, si rese manifestamente palese il malizioso e riprovevolissimo intendimento loro di trarre in inganno l'Imperial Regia Autorità Governativa sotto le speciose apparenze di uno zelo non sincero e di una verità tutta finta, né seppero tener occulto l'ingordo loro appetito di porre un argine agli economici sconcerti familiari, nei quali si trovavano e si trovano e per i quali caddero nello stato della più squallida ed assoluta indigenza.

Sperarono che mediante le ingiustissime liti, che fatalmente avrebbero potuto esercitare contro dei terzi una volta che fosse riconosciuto questo loro vantato diritto, senza scrupoleggiare gran fatto sul fiero colpo che portato avrebbero alla sacra causa della proprietà immobiliare a danno di tanti tranquilli e pacifici possidenti, che all'ombra di giusti titoli ed in buona fede godono dei loro beni da epoche immemorabili, sperarono che sarebbe stata agevole cosa per essi, fidenti nell'antichità dell'accampato illusorio titolo, coglierli alla sprovvista e, spargendo il terrore nella Villa di Zelarino, piacque loro figurarseli ignoranti di tutte cose, spogli di documenti che facessero alla giusta loro difesa, e sperarono infine poter di questa guisa e con poca fatica spossessarli dei loro beni ed impinguare se stessi, che avevano inconsultamente sprecato e consunto l'avito retaggio.

Come hanno essi dato conveniente esecuzione all'ingiunto della sovrana legge 3 maggio 1817, quando hanno esibito gli istrumenti originali della prima e delle successive investiture? Quando e come offerta la prova veridica del titolo col quale essi potevano mostrarsi proprietari e dell'epoca in cui erano pervenuti al possesso dell'oggetto feudale? E nel caso di possesso per diritto di ereditaria successione, la prova della sicura filiazione?

Ma quali titoli hanno essi prodotto a sostegno di questi vantati feudali diritti? Quale investitura? Nessuna. Eppure senza questi titoli e senza questa investitura non potevano ragionevolmente sperare d'essere ascoltati perché senza l'originale titolo non può stare il feudo e senza titolo non si litiga per feudo. E quali altre prove hanno messo innanzi a puntello della conservata loro nobiltà? Quali alberi genealogici attendibili e degni di fede? Nessuno. Quali atti di nascita e di matrimonio provanti la loro legittima discendenza? Quali la riconosciuta e confermata avita loro nobiltà? Nessuno.

Eppure nell'ipotesi riprovata dell'esistenza di questo feudo chimerico, esso sarebbe un feudo nobile titolare onorevole, un feudo al quale senza la validamente comprovata nobiltà generosa, se veramente mantenuta in tutta la sua integrità e purezza, nessuno potrebbe aspirarvi.

I fratelli Foscari di quali documenti si sono serviti a prova di tutto questo? Forse dell'atto matrimoniale dei loro genitori? Non già! Esso avrebbe palesato che Filippo Antonio, padre loro, aveva sposato Giovanna Mocellin, povera e rustica alpigiana della Villa di S. Nazzaro presso Solagna nel Distretto di Bassano; che quel matrimonio seguì tra l'ombra nel più stretto incognito in tempo proibito per le nozze, dispensate le pubblicazioni cosicché quell'atto fu custodito nella filza dei matrimoni segreti e non fu pubblicato se non dopo la morte del padre Senatore Francesco Foscari loro avo, che ne morì di dolore, e dopo che la Repubblica di S. Marco aveva cessato di figurare fra le Potenze d'Europa.

E Filippo il primogenito, che ritenesi padre dell'odierno richiedente Oscarre Foscari, si sarebbe per avventura servito dell'atto autentico della sua nascita? Non già! E perché? Perché quel documento avrebbe operato a controprova. La sua nascita, avvenuta appunto sei mesi dopo il seguito matrimonio, per le leggi feudali avrebbe fatto fede della sua incapacità a succedere nei feudi.

Filippo Foscari sapeva bene che quel documento avrebbe servito a comprovare, oltre alla sua illegittimità, anche la perdita nobiltà dei suoi avi. L'antichissima legge della Repubblica Veneta del 1277 rigettava ed escludeva dal patriziato i figli naturali, quantunque legittimati per susseguente matrimonio, ugualmente che i figli nati da matrimoni disuguali. E questa legge fu seguita dall'altra 28 dicembre 1376 e dalla posteriore 21 maggio 1617, che escludeva questi figli dal succedere anche ai fidecommissi eziandio dei loro padri, applicata per analogia e consuetudine anche nella successione feudale, massime poi se per il tenore dell'investitura il feudo fosse stato onorevole titolare.

Né lo stesso Filippo avrebbe portato in campo l'atto del suo matrimonio, a prova di nobiltà conservata con Serafina figlia del Pio Luogo della Pietà di Venezia, né Alvisè suo fratello quello contratto con Anna Candian cucitrice, né Domenico, altro fratello, quello del suo connubio colla commediante bolognese Lucilla Pasini. Oh! Se avessero essi prodotti documenti di questa fatta all'Imperial Regio Governo, siccome noi ne abbiamo allegati alcuni a provare l'asserto nostro con quella serietà dolorosa che merita la circostanza in cui ci troviamo, è ben naturale che si sarebbe guardato dal qualificarlo nobili nel suo decreto 5 aprile 1845, né avrebbe detto di riconoscere in essi il diritto di succedere nel feudo Foscari.

Né certamente portarono in campo a prova della loro nobiltà i proto-giornali, che comunemente appellavansi il Libro d'oro, in cui stavano registrati tutti i nobili ed i figli loro legittimi e nati da matrimonio nobile dalle statutarie leggi prescritto. E sì che Filippo era nato nel 1790, Alvisè

nel 1795, ambedue durante la Repubblica Veneta, ma i nomi loro non per questo appaiono nell'antico Libro dei Titolati. La mancanza pertanto della nobiltà avita impedì loro che ottenessero nemmeno la nuova, benché più volte richiesta, né tampoco hanno citata a loro favore l'autorità del Letta. Sapevano bene essi che la produzione dell'albero genealogico della famiglia da quel Chiarissimo pubblicato avrebbe operato in senso contrario a ciò che avrebbero desiderato di comprovare.

Né il sedicente infine nobile Oscarre Foscari del fu Filippo, odierno pretendente, a prova del suo vantato diritto di succedere al feudo Foscari può aver prodotto l'atto autentico della sua nascita in seno all'istanza 2 febbraio 1858, mentre consta che egli non lo possiede e, non avendolo, non lo ha dimesso. Si sarà fatto forse riserva di produrlo in seguito, non potendo giovargli in via suppletoria il certificato dell'Ufficio Anagrafi, dal quale si avrebbe che questo individuo, che dicesi Oscarre Foscari, fosse Bartolomeo Reno della Pia Casa dei Trovatelli di Savona, non figlio, ma domestico di Casa Foscari nato il 10 novembre 1827.

In tanta incertezza sulla identità della persona di Oscarre Foscari, nella mancanza dell'atto autentico, il solo attendibile della sua nascita, o almeno sin tanto che questo atto non sia regolarmente prodotto alle Autorità Giudiziarie ed Amministrative, è fuori di proposito sostenere che egli sia figlio legittimo di Filippo Foscari e che aspirar possa cogli altri alla partecipazione della di lui eredità e meno che sia dichiarato nobile e capace di succedere al feudo Foscari, feudo onorevole col titolo di conte, che tale il predicato sarebbe se, in luogo di apocrifa e falsa, fosse vera e valida la sognata primitiva investitura 1331.

Se questi fatti pertanto fossero stati noti prima d'ora all'Imperial Regio Governo, o all'Eccelsa Imperial Regia Luogotenenza, non avrebbe accolta la di lui istanza, né data alla stessa evasione alcuna. Se in conto di nobile e capace di succedere ad un feudo onorevole col titolo di conte mai avesse potuto crederlo per un momento in passato, non vorrà d'ora innanzi ritenerlo, perché se il feudo di Zelarino esistesse, che noi neghiamo, nessuno vi potrebbe aspirare se di nobiltà pura fregiato non fosse.

Noi siamo troppo onesti e conosciuti per crederci capaci di abusare della infelice e misera posizione dei nostri avversari. Nessuno forse meglio di noi sente compassione della loro indigenza, ma non possiamo nascondere la verità a danno nostro, dei nostri figli e di tanti altri che hanno causa comune con noi.

L'ottima madre nostra, non curante delle tante molestie e danni dai Foscari ad essa recati, li suffragava di qualche sussidio perché, volendo essa se non materialmente, certo sostanzialmente mantenuto nel suo pieno vigore per parte sua l'Ospital di Murano fondato dal Cavalier

Nicolò Foscari col suo testamento 8 gennaio 1340, da quel Nicolò che i Foscari chiamano il primo investito del feudo di Zelarino, designò che sei individui portanti quel cognome rappresentassero i poveri e ciò in esecuzione alle espressa volontà del testatore medesimo.

E noi dopo la di lei morte abbiamo continuato agli stessi, benché non vincolati da obbligazione testamentaria, quella elargizione e siamo in corso di pagamento. Ma se Nicolò Foscari nel 1331 dal Re di Boemia fosse stato investito di un feudo, se ne sarebbe poi dimenticato alla sua morte avvenuta soli nove anni appresso? Come avrebbe disposto dei suoi beni di Zelarino, cangiando il feudo ereditario transitorio in entrambi i sessi in un perpetuo fidecommesso mascolino senza farne parola, gravando anzi perpetuamente la rendita di parte di quei beni per l'adempimento delle opere da lui ordinate?

Le leggi feudali proibiscono al vassallo di costruire sul feudo una servitù durativa oltre il tempo del suo possesso e Nicolò lo avrebbe impunemente fatto ed i Procuratori di S. Marco suoi commissari testamentari avrebbero sempre taciuto? E le opere pie sarebbero state adempiute per cinque e più secoli colla collaudazione delle Magistrature d'allora?

Alla mancanza pertanto di ogni requisito nei richiedenti per aspirare ad un feudo nobile ed onorevole, nella mancanza di ogni titolo equipollente che le leggi feudali talvolta in qualche caso sogliono ammettere, era ragionevole supporre che la Regia Corte feudale, prima di pronunciare alcuna decisione sulla istanza dei fratelli Foscari avrebbe proceduto con matura ponderazione, avrebbe previamente esaminati i suoi atti, ispezionati i propri archivi per accertarsi dietro a ripetuti, profondi e diligenti esami e confronti della reale esistenza di quella feudalità che i Foscari le raccontavano, avrebbe assunto le necessarie informazioni in argomento di sì alta importanza e quindi non avrebbe con troppa benigna condiscendenza fatto luogo alla indebita ed esagerata domanda da essi con una falsa denuncia avanzata.

Ma nulla di tutto questo fu fatto e con decreto 5 aprile 1845 fu dall'Imperial Regio Governo di Venezia riconosciuta comprovata la loro legittima discendenza, la loro vocazione al feudo Foscari ed il conseguente diritto a succedervi in base alle investiture 21 giugno 1331, 3 settembre 1658 e 10 marzo 1731, salvi però ed impregiudicati i diritti che competer potessero ad altri chiamati a succedere e coll'obbligo di riportarne la relativa investitura.

Di questo decreto, tosto che questi lo ebbero tra le mani, ne hanno anche di troppo abusato a danno di terzi senza filo alcuno di ragione.

Se L'Imperial Regia Commissione Governativa feudale avesse allora veduta l'istanza da quei medesimi Foscari e dai loro parenti prodotta,

colla quale chiedevano di essere ritenuti nel Ceto Nobile ed investiti del feudo onorifico di famiglia col titolo di conti, ed avesse avuto sott'occhio che respingendo la domanda, richiamò i petenti a produrre ricapiti ed allegati originali, non ammesse le copie benché legalizzate ed autenticate, prove che non furono in grado di esibire posteriormente giammai, se avesse veduti questi documenti, è fuori di dubbio che l'Imperial Regio Governo non avrebbe dichiarato comprovata la loro discendenza, la loro nobiltà e diritto di succedere al feudo vagheggiato non mai esistito, ma li avrebbe trovati spogli di ogni valido titolo al conseguimento, in ogni non concessa ipotesi, di un feudo nobile, ed avrebbe interclusa loro una volta per sempre la strada a portare molestie, danni, inquietudini e spese a tanti onesti e laboriosi cittadini.

Se allora non ha potuto decretare, non conoscendo i documenti che ora assoggettiamo, troverà nella sua sapienza e giustizia di farlo adesso.

Il succitato decreto governativo 5 aprile 1845 rese i fratelli Foscari baldanzosi. Forti di quello, nuove istanze produssero a quella medesima Autorità che glielo aveva rilasciato, ricercando che sui beni posseduti da terzi nella Villa di Zelarino fosse posta la marca feudale, accampando pretensioni sui beni medesimi, dimettendo a corredo dell'istanza elevata la solita copia semplice della prima investitura 1331 (la sola che abbiano e nient'altro avendo di meglio) e le due rinnovative del cessato Veneto Governo 1658 e 1731.

Ma infine che cosa credono di avere i Foscari nel governativo decreto 5 aprile 1845? L'appoggio di quel decreto non sana per nulla il difetto della mancanza del titolo originario. Sbagliano forte credendo che basti loro la prova da cui sono lontani le mille miglia di avere una vocazione ed un diritto al supposto feudo Foscari, mentre è dottrina testuale che per esercitare la vindicatoria feudale è indispensabile la previa investitura: "Rei per beneficium rectae investiturae vassallus hanc habet potestatem ut tamquam dominus possit a qualibet possidente sibi quasi vindicare".

Se ci facciamo ad analizzare lo spirito del decreto governativo 5 aprile 1845, si scoprirà di leggeri che egli null'altro dice se non di riconoscere un diritto in genere nei Foscari a succedere in quel feudo in base alle investiture 1331, 1658 e 1731, sempreché ben inteso l'investitura primitiva di questo feudo esista in realtà, il che è una cosa medesima che dire se la investitura è favolosa, favoloso egualmente è il diritto dell'ente ideale e chimerico che voi vantate.

Quel decreto non accordò ai Foscari l'investitura rinnovativa. Li obbligò sebbene a chiederla e riportarvela unicamente. Le parole pertanto che leggonsi in quel decreto sono semplici dichiarazioni condizionate ad una futura concessione sovrana, che dopo il 1845 non fu né implorata, né

ottenuta, e che il Signore può sempre loro negare.

Dopo di ciò noi abbiamo l'intimo convincimento che se l'Imperial Regia Commissione Feudale avesse potuto sospettare che la feudalità, che se le raccontava dai Foscari, null'altro era che una favola, che la copia semplice della presunta investitura boema 1331 allegata all'istanza era una fabbricazione di tempi posteriori, non avrebbe sicuramente emesso quel decreto.

Di questa guisa sono stati lesi i riguardi dovuti a quelli che hanno l'effettivo possesso e godimento dei fondi. Quel governativo decreto ha leso i principi del diritto civile nella parte che offende i più cari ed importanti diritti dei privati, qual si è quella che riflette la proprietà. Infatti soltanto a favore del possessore sta la presunzione di un titolo valido e si deve presumere la libertà del possesso. A niuno è lecito turbare l'altrui tranquillo possesso e solo ai Tribunali è concesso di riconoscere i diritti dei terzi, in quanto che si possono estendere sui beni dell'altrui possesso e spogliarvelo al caso.

II Ragioni per le quali le pretese feudali dei Foscari si palesano apertamente illusorie

Gli uomini dottissimi, ai quali è affidata l'amministrazione suprema della giustizia politico-amministrativa, conoscono perfettamente la storia d'Italia e le fonti ove se ne attingono le più sicure e veridiche narrazioni. Tutti sanno come il Re Giovanni di Boemia calasse in Italia da Trento sul finire dell'anno 1330 chiamato dai Bresciani senza che nessuno degli Storici contemporanei e posteriori abbia saputo individuarne il vero motivo; come effimero e passeggero fosse il suo dominio; come di qua da Brescia e nelle nostre circostanti città non estendesse il potere suo; come non fosse egli Vicario di Cesare in Italia, anzi suo nemico; come nelle città di Padova e di Treviso non mettesse mai mano, né piede; come in Padova signoreggiassero a quei di i Principi Carraresi; come nel 1331 Treviso ed il suo territorio fossero in mano degli Scaligeri; per le quali cose, che tutti sanno, è troppo ben manifesto che, se il boemo Giovanni su queste città e territori soggetti non ebbe alcuna ingerenza dominatrice, non poteva accordare feudi in paesi non suoi.

Difatti, come avrebbe egli infeudato se basta un grano di sale per capire che tutti possono infeudare, esclusi quelli che non hanno la proprietà delle cose che infeudano? Come immaginare che da Brescia il Re Giovanni il 21 giugno 1331, dopo che ne era stato scacciato fin dal giorno 14 di quel mese dalle armi Scaligere e Carraresi contro lui collegate, infeudasse Nicolò Foscari di Noventa e di Zelarino, che non gli apparteneva-

no né per diritto privato, né per diritto eminente?

Ed infeudasse chi? Un Veneto Patrizio soggetto alle feroce legge di tre anni prima (2 ottobre 1328) del Maggior Consiglio, da esso medesimo personalmente del suo voto suffragata, di accettare feudi da Sovrani esteri, legge strettamente inerente ai più gelosi principi del suo Governo, legge inesorabilmente osservata come ben si sa lo erano tutte le protettrici direttamente, o indirettamente la nazionale sua indipendenza?

Basta questo a provare l'impostura di quella carta, in cui si sarebbe accordata la concessione più assurda ed impossibile che immaginar si possa.

Quali poi siano stati il tempo ed il motivo di quella invenzione non è facile ed è completamente ozioso indovinarlo. Certo fu l'invenzione di un balordo ignorante, il quale inventando quell'atto per qualche fine di momento vi incluse come clausole di validità quelle precisamente che lo denotano impossibile e come dalla lettura di quell'apocrifa investitura, splendidamente riluce.

Ma l'impostura di questa carta è provata ancor meglio dalla mancanza del suo originale. Questo non si vede e non fu visto mai. Non si trova. Non si è mai trovato, né si troverà mai perché l'inventore non ha creato che la copia per togliersi d'impaccio nella sua fabbricazione. E la copia bastò nei tempi di spensieratezza, quali furono all'epoca del 1658, allorché i Foscari chiesero alla Veneta Repubblica la rinnovativa di quell'apocrifo e, mancando ogni interesse privato e pubblico di contraddizione, poté passare la feudalità onorevole, da cui mal si pretese acquistare al Casato un maggiore e più esteso decoro.

E questa copia mal fatta, senza alcun sale di critica, senza formalità legali, senza indizione romana, senza firma del Re, ma di uno sconosciuto Cancelliere (perché l'inventore non ha voluto impegnarsi che il Re in quel tempo fosse nel luogo dove avesse immaginata la sua firma), è poi anche diversa in tutti i suoi esemplari, unendo così anche questo carattere della falsità nell'ammasso di tutti gli altri.

L'elogio del Doge Francesco Foscari, opera di Flaminio Corner, è stampato ed a tutti è libero vederlo. Fra i documenti annessivi leggesi questo apocrifo, ma con varianti di rilievo dalla copia allegata dai Foscari allo loro istanza all'Imperial Regio Governo.

Re Giovanni vi s'intitola Vicario Imperiale, che non fu mai. Foscari vi è quattro volte dichiarato Conte Palatino del Sacro Romano Impero, che non fu mai. In uno infeuda Nicolò Foscari di luoghi e beni, nell'altro di Ville, luoghi e beni. Il diploma è segnato J. Rex, invece che per Dominum Regem Raynerius.

Eppure Corner riferisce nel suo libro d'averlo trascritto dall'archivio

Foscari (fonte gravemente sospetta), onde dallo stesso diploma non un solo esemplare, ma esemplari diversi, uno con più fregi e pompe dell'altro, uno modesto e l'altro grandioso, uno del Cancelliere al Cavaliere e l'altro del Vicario Imperiale al Conte Palatino, dal che colla falsità delle espressioni discordanti fra copia e copia, colla falsità del Vicariato e del Palatinato si deduce insieme la falsità, anzi l'inesistenza dell'originale, che se vi fosse stato, sarebbe stato copiato nello stesso modo e tutti i suoi esemplari uniformemente concordi, qualunque ne fosse il numero, dal che si evince che l'accomodatezza dei fantastici apocrifi fu sempre variabile secondo i casi di bisogno e l'umore ed il genio di chi li approntava a manipolava.

Di questo pseudo feudo, che non sarebbe stato occulto se fosse stato vero, per tre secoli nessuna traccia negli annali della Famiglia, nessuna nei catastici dei suoi archivi, nessun riguardo avutosi né dallo stesso Nicolò Foscari, supposto primo investito, né dopo di lui giammai dai suoi discendenti, né dai Magistrati, né da chicchessia per 337 anni.

Nicolò Foscari testò e venne a morte nove anni dopo nel 1340 senza farne parola, anzi fondò un fidecommesso maschile perpetuo dei suoi beni di Zelarino e dispose porzione dei medesimi in opere pie. Permise che i Procuratori di S. Marco, autorità cospicua e principalissima nella Repubblica da esso eletti esecutori testamentari, potessero alienarli liberamente.

E le opere pie furono eseguite a diligenza dai Magistrati e pagamenti di dote, sentenze a legge coi sistemi di allora, ciò erano esecuzioni giudiziali di volontà testamentarie nelle successioni di famiglia, divisioni fraterne e fra i vari rami della Casa dei beni stessi di Zelarino otto e più volte ripetute nel corso dei secoli, notifiche agli estimi dei beni stessi senza vincoli e con titolo puramente allodiale, tutto è avvenuto senza parlare del pseudo titolo e contro l'importanza che oggi se ne pretende. In Zelarino il commercio dei beni fu sempre liberissimo. Corpi morali, corpi religiosi e privati si divisero per cinque e più secoli il territorio e nessuno mai sospettò che fosse feudo, nessuno ha udito mai favellare della concessione di quel Sovrano liberale dispensatore di feudi in paesi non suoi.

E che di più? Fra gli acquirenti di beni nella Villa di Zelarino figurano in più epoche, e prima e dopo la rinnovativa investitura stessa 1658, i proavi della nostra autrice e ben undici contratti di acquisti fatti dai medesimi si conoscono e sono da noi posseduti, prova splendidissima della insussistente feudalità dei beni in Villa di Zelarino. E sino nel secolo scorso i Foscari della linea da cui pretendono gli odierni attori discendere livellarono e vendettero beni in quel luogo ed Alvise medesimo e

Filippo padre ed Oscarre pochi anni or sono non tralasciarono di fare altrettanto. Eppure avevano fresca la memoria di molti ripetuti ordini del Senato che li obbligava a rettificare il catasto dei beni feudali dopo la confermativa 1658.

Ed ora cosa domandano questi ultimissimi e molto incerti loro discendenti? Essi non domandano già una quantità determinata di beni, ma quanti sono i compresi in mal segnati confini. Noi doveressimo perdere i nostri campi non perché siano feudali, ma unicamente perché si trovano nella Villa di Zelarino, nella quale hanno diviso nella calda loro fantasia che debba cominciare adesso la conquista di quei beni che Re Giovanni non ha mai fatto.

Ed i Foscari che intendono spodestare noi di una parte dei 12 mansi, quando hanno dimostrato che i campi posseduti dalla madre nostra siano parte di quei 12 mansi che non hanno determinata e che non possono determinare? Bisogna cercare i 12 mansi nella Villa e nei suoi confini. Bisogna discernarli dai mansi degli altri possessori. Dunque non è provato che i campi di nostra madre siano campi del feudo. Se tra i medesimi confini esistono altri possessi di terzi, ciò comporta che là dentro abbiano a cercarsi i mansi del feudo e la ricerca è incombenza dei Foscari. Se vi è feudo in Zelarino bisogna segnarlo col dito affinché non sia giudicato che tutto Zelarino è feudo, il che è assolutamente impossibile di giudicare.

E' incredibile l'arroganza e la schifosa insistenza dei Foscari di voler feudali i nostri campi e vederli tali con simili munizioni di prove!

Ma la sapienza e giustizia di questa Eccelsa Imperial Regia Luogotenenza, alla quale confidentemente ricorriamo, ha ben altro ufficio per non ammettere visioni di quello che non avesse il Magistrato sopra Feudi, quando accordava ai Foscari le investiture inconcludenti, le quali non hanno potuto cambiare in verità la favola del feudo boemo.

Senza alcun esame di validità, né di giustizia d'ambe le parti avvenne la rinnovativa 1658. Nessun interesse di questo esame aveva la Magistratura Veneta. Lo aveva invece contrario. Perché avrebbe ella esaminato? Per mostrare ai Foscari che sbagliavano regalando un feudo?

Il titolo che le si annunciava riferivasi a tempi nei quali Venezia non dominava su Zelarino. Nessun torto dunque, ma buon pro facevale quella denuncia. La facile condiscendenza della Sovranità Veneta, pregata a sopporre la favola come una verità, l'accorse e confermò loro l'investitura primitiva. Dal che ne consegue che se quella era nulla nel 1331, confermò la Repubblica la nullità stessa nel 1658.

Ma non pregiudicò per questo, né offese tutti gli altri possessi goduti dai terzi per quel rispetto che la Sovranità Veneta portava alla proprietà,

rispetto che viene conservato dalle sapienti e giuste nostre leggi vigenti. La Repubblica nel confermare il feudo ai Foscari glielo confermò senza alcun "benché minimo pregiudizio di cadaun'altra persona".

E che cosa sarebbe stata in ultima analisi questa confermativa se non la più assurda, la più impropria, la più nulla delle infeudazioni, ma solo una mera onorevolezza. Essa non avrebbe che convertito in contea titolare il possedimento dei Foscari. Di tutto il resto niente le importò onde nessun esame di verità da una parte, né dall'altra, checché sia scritto nella usitata formula di stile.

E l'esame restò sempre libero in via di giustizia all'occasione, come si vede essere accaduto in altri casi in cui durante la stessa Repubblica Veneta si annullarono e riformarono investiture sbagliate. E così sarà annullata anche la falsa investitura dei Foscari. Questo è ciò che noi umilmente invochiamo.

Noi ci troviamo lesi nei nostri diritti. Siamo costretti a sostenere lunghi e dispendiosi litigi per salvare ciò che è indubitatamente nostro da una indecorosa ed impermessa molestia. Ci sentiamo sforzati a manifestare un ammasso di errori e bugie, colle quali unicamente tentano i Foscari aprirsi una facile strada a violente ed estese usurpazioni.

Ma tanta sventura non avverrà su di noi. Il presente ricorso, come confidentemente speriamo, troverà facile accesso presso la rettitudine dell'Ec-celsa Imperial Regia Luogotenenza, la quale fuggando le ombre dalle quali è avvolta la splendida luce del vero, fin qui mantenute da poche insussistenti espressioni scritte sopra una carta inventata di cui non vi è l'originale, ridonerà la tranquillità e la quiete a noi ed a tante oneste famiglie turbate da un fantasma senza corpo e da una nebbia sottile che con un soffio si dissipa e si disperde.

III - Qualità delle risoluzioni luogotenenziali prese dopo la morte della Contessa Marta Foscari Gradenigo

Avvenuta la morte dell'amatissima nostra madre nel dì 11 gennaio 1858, pochi giorni dopo Alvise ed Oscarre Foscari con istanza 2 febbraio successivo chiesero che fosse riconosciuto il loro diritto a succedere nei beni feudali in Zelarino che erano dalla defunta Contessa Marta Foscari detenuti e con altra precedente istanza 24 gennaio produssero al Regio Tribunale Provinciale di Venezia la denuncia che tra i beni dell'eredità della defunta medesima esistevano beni feudali.

Noi non conosciamo per verità le decisioni di questa ossequiata Autorità pronunciate in seguito alle istanze dei Foscari. Sappiamo soltanto che, dietro il corso carteggio tra il Regio Tribunale Civile e questa Imperial

Regia Luogotenenza del Regio Tribunale di Appello 20 maggio decorso, fu ordinata la perizia dei beni in Zelarino creduti feudali abbandonati dalla defunta nostra madre, e ciò in seguito agli atti rimessi dall'Imperial Regia Luogotenenza relativi al feudo, il che lascia supporre che questa Imperial Regia Autorità abbia, se non assistita, almeno non contraddetta la spiegata domanda dei Foscari pretendenti.

Ma il decreto del primo Giudice fu da noi appellato e nel frattempo furono sospese le operazioni. Confermato dall'Imperial Regio Tribunale di Appello il primo decreto, fu ordinato che le operazioni suddette avessero luogo, ma non potendoci noi adattare alle emesse decisioni, abbiamo invocato il rimedio di ricorrere in Cassazione.

L'Eccelso Appello nella sentenza in favore di nostra madre, apertamente osservando che gli attori non potrebbero rivolgere contro la convenuta le dichiarazioni, o le denuncie che nel proposito dei beni situati in Zelarino ella avesse fatte alla Commissione feudale, e tanto più attesa l'incertezza, in cui essa medesima si trovava, ad esprimere rispetto alla loro qualità, e respingendo i Foscari, i quali poi anche non avevano saputo provare l'identità dei beni che pretendevano soggetti alla revocazione feudale, e rimarcata infine la mancanza negli attori di produzione dell'originale di prima investitura, dichiarò la rea convenuta protetta da un doppio titolo del suo possesso nel possesso dei suoi Maggiori di oltre quattro secoli e conseguentemente l'assolse dalla infondata domanda degli attori, che non valsero a sostenere.

Né per virtù soltanto di questo sapiente e giustissimo giudicato, ma eziandio per virtù delle leggi feudali venete, gli atti di ricognizione, non gli annotamenti ai catasti, possono servire d'induzione alla presunta feudalità di un fondo qualunque. Nella materia feudale le presunzioni non reggono. Chi accampa la feudalità deve assolutamente provarla, mentre in dubbio la presunzione, massime in Italia, assiste sempre alla libertà del fondo.

Abbiamo sostenuto e sosteniamo francamente senza timore d'essere smentiti che in Zelarino non è mai esistito, né esiste un feudo. I beni posseduti da nostra madre non furono mai soggetti a feudo e noi non abbiamo assolutamente i campi del feudo. Non abbiamo quindi in nostra mano la cosa domandata.

Se si considera infatti che negli ascendenti della linea di nostra madre i beni di Zelarino si tennero sempre parte come soggetti a vincolo fidecommissorio maschile fondato, come si è detto ancora, dal Cavalier Nicolò Foscari col suo testamento 1340, parte come governatori dell'Ospitale di Murano fondato dallo stesso col testamento medesimo, e parte infine come beni in essi pervenuti per antichi titoli di acquisti fatti sem-

pre jure liberi, si vedrà di leggeri come essa nostra madre e quindi noi non abbiamo, né possiamo avere beni feudali in Zelarino.

Anche l'epoca stessa, in cui questi beni pervennero alla nostra autrice, basta a far chiara prova come essa li raccogliesse liberi da vincoli qualsiasi. Difatti li ereditò dopo la morte di suo zio Monsignor Alvisè V detto Paolo Foscarì ultimo maschio della sua linea morto il 16 gennaio 1810, nelle cui mani in virtù della legge 15 aprile 1806 si erano resi sciolti dal vincolo del fidecommesso.

A quel tempo vigevano, oltre che la legge 6 termidoro anno V, anche l'altra 5 pratile anno VI tenute in vigore anco negli Stati Veneti dopo la pace di Presburgo 26 dicembre 1805 e nello stesso Codice Napoleone, il quale all'articolo 732 dichiara che la legge non considera né la natura, né l'origine dei beni per regolarne la successione ed all'articolo 1389 si vieta di fare alcuna convenzione il cui oggetto fosse tendente ad immutare l'ordine legale delle successioni.

Non vi è quindi alcun dubbio che queste leggi non abbiano sconvolto l'ordine legislativo di questa sorte di proprietà. E dopo che i beni di Zelarino vennero in nostra madre fu pubblicato il decreto imperiale francese 9 dicembre 1811, il quale dichiara che la legge non riconosce che beni allodiali.

Dopo di ciò chi non vede che la nostra autrice all'ombra di queste leggi doveva riposare tranquilla nella piena libertà dei suoi beni, dei quali ha quietamente goduto per ben 48 anni continui? Anche il fatto stesso del tempo possesso vale a togliere di mezzo ogni dubbio di feudalità. La prescrizione decennale introdotta dal Codice Napoleone fu cominciata dalla nostra autrice sotto questo Regime e consumata durante la successiva patente sovrana sostituita dall'Austriaca Dominazione imperante.

Né la legge speciale dei feudi, né qualunque altra legge che ora esigesse una prescrizione più lunga impedirebbero che in nostra madre non operasse la prescrizione portata dall'articolo 2265 del Codice Napoleone, ammessa per la preziosa tranquillità dei possidenti con giusto titolo ed in buona fede.

Né giovi il dire che il Codice Italico abbia lasciate nel suo pieno vigore le leggi regolatrici della materia feudale in queste Provincie e che il principio della imprescrittibilità dei feudi non ha mai sofferto alterazione veruna. Questo ragionamento non reggerebbe al martello della buona logica, dopo che è notorio universalmente come il Codice Napoleone, pubblicato in questi Stati col decreto 9 aprile 1806, abbia portato una totale soppressione del sistema feudale.

Dopo la pubblicazione del decreto imperiale 9 dicembre 1811 è un impossibile giuridico che sussista il jus originario feudale coll'allodialità

di ogni immobile prescritto dalle vigenti leggi riformatrici. Ma queste dimostrazioni sono ad esuberanza da noi dedotte. Esse varrebbero se i campi di nostra madre fossero stati un tempo soggetti a feudo, ma essi non lo furono mai. E' inutile che ci occupiamo in questa dimostrazione d'avvantaggio. Noi ci siamo diffusi abbondantemente su questo per noi purtroppo interessante argomento solo per mostrare la pienezza di quelle evidenti ragioni, che militano a favore della assoluta irrevocabile libertà dei beni di Zelarino lasciati dalla nostra genitrice che noi abbiamo il sacro dovere di conservare ai nostri figli dopo di noi.

Riepilogando ora in poche parole il molto che fummo alla necessità di esporre a delucidazione dell'importante argomento, corroborato da documenti di tutta fede che abbiamo allegati, noi portiamo la più sincera fidanza che Superiore sapienza avrà campo a convincersi pienamente:

I - Che il feudo Foscari in Zelarino non è mai esistito e non esiste;
II - Che l'originale investitura primiera del 1331 non esiste del pari, né poteva esistere;

III - Che la copia di quella supposta investitura fu inventata dolosamente;

IV - Che il Cavalier Nicolò Foscari col suo testamento 1340 non fece parola di un feudo in famiglia, fondò un fidecommesso perpetuo mascolino nei suoi discendenti dei beni di Zelarino, fondò un Ospitale in Murano atto al ricovero ed al mantenimento di dodici poveri, gravò parte delle sue rendite di Zelarino al sostentamento dell'Istituto e dispose di altre opere pie e di legati perpetui;

V - Che, pubblicata la legge Italica 15 aprile 1806, il fidecommesso fu sciolto e che i beni restarono svincolati nelle mani dell'ultimo possessore;

VI - Che dal concetto medesimo della copia della prima investitura allegata dai Foscari apparirebbe che se il feudo avesse, nella non concessa ipotesi, esistito, esso non sarebbe stato che una larva di feudo improprio, ereditario, transitorio in entrambi i sessi senza distinzione, o privilegio di sesso;

VII - Che questo feudo, nell'ipotesi della sua esistenza, sarebbe stato un feudo semplicemente di puro titolo onorevole, senza concessione di beni da parte dell'infedante e che per aspirare al quale sarebbe necessaria la nobiltà dei natali e la purezza del sangue;

VIII - Che le rinnovative accordate dalla Veneta Repubblica nel 1658 e nel 1731 sono inefficaci perché date sul fatto supposto di una originarietà primitiva, che non ebbe mai vita;

IX - Che gli attuali Foscari pretendenti sarebbero in ogni caso spogli di titoli per aspirare ad un feudo nobile, non essendo essi nobili, né discen-

denti certi dei Foscari antichi, non avendo taluni di essi nemmeno provata la identità della sua stessa persona;

X - Che i medesimi non sono forniti di alcun altro valido titolo a succedere ad un feudo, se vi fosse, del quale non hanno riportata l'investitura;

XI - Che l'annotazione della marca feudale sui beni in Zelarino e su quelli dell'eredità della defunta Contessa Marta Foscari seguì in contravvenzione alle leggi tutte feudali venete ed alle stesse nostre vigenti;

XII - Che il governativo decreto 5 aprile 1845 deve ritenersi annullato;

XIII - Che nella eredità di nostra madre finalmente non esistono beni feudali separabili né in Zelarino, né altrove.

Dopo le quali considerazioni, l'acclamata sapienza e rettitudine dell'Imperial Regia Luogotenenza, profondamente convinta che il preteso feudo è favoloso e per tale sentenziandolo, respingerà le infondate pretese dai Foscari avanzate coll'istanza 2 febbraio 1858.

CONTRATTO DELL'8 LUGLIO 1869

Appartengono in comunione ai signori conti Girolamo, Federico, Leonardo, Paolo e Giuseppe Gradenigo fratelli fu Pietro per quattordici novantesime parti ciascuno,

alle contesse Andrianna vedova del conte Filippo Nani Mocenigo, Maria maritata al conte Mario Nani Mocenigo e Morosina Luigia vedova del conte Nicolò Concina sorelle Gradenigo fu Pietro per cinque novantesime parti ciascuna,

e similmente ai conti Antonio, Pietro, Paolo e Marta Baglioni di Roberto e della defunta contessa Cecilia Gradenigo altre cinque novantesime porzioni,

alcuni beni nel Comune di Zelarino Distretto di Mestre a loro pervenuti quali eredi della contessa Marta Foscari Gradenigo,

Sulla massima parte di questi beni vantano azione di rivendicazione per titolo di preteso feudo alcuni consorti Foscari e questi produssero già in confronto dei nobili Gradenigo la loro domanda in giudizio prodotta al Regio Tribunale di Venezia.

Il Regio Tribunale suddetto con suo decreto 3 ottobre 1859, confermato da quello in appello 25 ottobre 1859, nominava in giudiziale amministratore dei beni di cui sopra il conte Leonardo Gradenigo fu Girolamo e questo con privata scrittura 1 febbraio 1860 concedeva in affitto i beni amministrati al conte Girolamo Gradenigo fu Pietro.

Questi con privato contratto 2 gennaio 1863 per sé e suoi consorti degli indicati beni stipulava un convegno con i consorti Foscari, pretendenti il diritto alla rivendicazione, e conveniva con essi di pagar loro sino all'esito definitivo della suddetta causa feudale un'annua somma di austriache lire 600, pari ad italiane lire 518:51.

I consorti Foscari, in corrispettivo di tale annualità temporanea, dichiaravano di rinunciare a favore dei consorti Gradenigo a qualsiasi diritto, ragione, azione e pretesa sull'amministrazione e sulle rendite delle realtà controverse, di ritenersi tacitati di qualunque diritto e cosa e, nel caso di favorevole giudizio nella contemplata causa feudale, di non essere per accampare alcun diritto nell'amministrazione decorsa ed ulteriore, di tener sollevati i consorti Gradenigo da qualunque resa di conto per il passato e per il futuro, aggiungendo che per quell'accordo andava a cessare dal lato dei contraenti l'amministrazione giudiziale dei beni di cui si trattava.

Trovando ora i consorti Gradenigo di reciproco loro interesse il divenire

allo scioglimento della speciale loro comunione degli anzidetti beni soggetti alla causa feudale e di cedere invece al conte Girolamo Gradenigo fu Pietro, che attualmente ne è il conduttore, tutte le loro rispettive porzioni, accordatisi sulle condizioni e premessa la narrazione di cui sopra, a maggior intelligenza della medesima stipulano e convengono per loro ed eredi quanto segue.

I - I nobili conti Federico, Leonardo, Paolo, Giuseppe, Andrianna, Maria, Morosina Luigia fratelli e sorelle Gradenigo fu Pietro, Antonio, Pietro, Paolo e Marta fratelli e sorella Baglioni di Roberto, i quattro ultimi a mezzo del loro padre e legale rappresentante nobile Roberto Baglioni, tutti per loro ed eredi cedono, vendono e trasfondono in proprietà e possesso del conte Girolamo Gradenigo fu Pietro, che accetta, le settantasei novantesime parti che loro competono sugli accennati beni nel Comune Censuario di Zelarino Distretto di Mestre, cioè sulla casa dominicale d'azienda, adiacenze, casa ad uso osteria e case coloniche descritte nei registri censuari del suddetto Comune.

II - La presente compravendita avrà il suo effetto di diritto al giorno d'oggi e quello di fatto, quanto alla decorrenza delle rendite e delle passività, dovrà ritenersi principiante soltanto col giorno 11 novembre 1869.

III - In pegno di tradizione i consorti Gradenigo e Baglioni, cedenti e venditori, dichiarano al conte Girolamo Gradenigo, cessionario e compratore, che da oggi in avanti egli potrà ritenersi solo et esclusivo proprietario e padrone delle settantasei novantesime parti cedute di quanto è sopra descritto ed essi non potranno, né dovranno più essere riconosciuti da esso lui come proprietari e locatori di quelle porzioni, e perciò accordano ad esso la facoltà di prodursi al competente Ufficio Censuario per chiedere ed ottenere la voltura nella sua ditta esclusiva di tutti i beni come sopra venduti.

IV - A carico del conte Girolamo Gradenigo staranno le pubbliche imposte e gravezze relative a quei beni a datare dalla rata scadente il 31 dicembre 1869, come pure saranno a si lui esclusivo vantaggio, quale proprietario, le rendite tutte dei beni di cui si tratta a datare dal giorno 11 novembre 1869.

V - Il prezzo della convenuta compravendita per le porzioni spettanti ai venditori e cedute al conte Girolamo Gradenigo viene d'accordo determinato e concluso in austriache lire 66466:68, pari ad italiane lire 59202:41.

VI - Il conte Girolamo Gradenigo fu Pietro si obbliga di pagare il suddetto prezzo ai venditori entro due anni dal giorno in cui sarà stata intimata al comune loro procuratore la sentenza definitiva nella causa di rivendicazione a titolo feudale promossa come sopra dai consorti Foscari.

VII - A datare dal giorno 11 novembre 1869 e sino al pagamento del suddetto prezzo, il nobile Girolamo Gradenigo fu Pietro pagherà sul medesimo, come promette, l'annuo interesse del 5% in due eguali rate posticipate alla scadenza 15 agosto e 25 dicembre di cadaun anno al domicilio del comune loro procuratore nella porzione d'annue italiche lire 545:28 a cadauno dei fratelli Federico, Leonardo, Paolo e Giuseppe, di annue italiche lire 194:74 a cadauna delle sorelle Andrianna, Maria e Morosina Luigia, e finalmente di annue italiche lire 194:74 ai consorti Baglioni.

VIII - A garanzia dei venditori e consorti creditori, tanto per il capitale residuo prezzo loro dovuto come sopra di compravendita, quanto per i convenuti e promessi interessi, il conte Girolamo Gradenigo fu Pietro assoggetta ad ipoteca in loro favore gli immobili sopra descritti e che qui si ritengono come ripetuti e trascritti; accorda quindi ad essi suoi fratelli, sorelle e nipoti la facoltà di prodursi senza ulteriore di lui intervento ed assenso all'Ufficio delle Ipoteche di Venezia per chiedere ed ottenere a di lui carico sui beni suddetti l'iscrizione del concesso diritto di ipoteca sino alla concorrenza ed a garanzia del loro credito nella ragione di italiche lire 10905:70 e relativi interessi per ciascuno dei conti Federico, Paolo, Leonardo e Giuseppe Gradenigo fu Pietro, di italiche lire 3894:90 e relativi interessi per ciascuna delle contesse Morosina Luigia vedova Concina, Andrianna vedova Conte Filippo Nani e Maria maritata Nani Conte Mario sorelle Gradenigo fu Pietro, e finalmente di altre italiche lire 3894:90 e relativi interessi per i nobili Marta, Antonio, Pietro e Paolo fratelli Baglioni di Roberto.

COMPOSIZIONE DEL 14 FEBBRAIO 1871

Nella causa promossa con petizione 11 novembre 1865 dagli attori Francesco ed Oscarre Foscari del fu Filippo ed Annibale Foscari fu Alvisè qui domiciliati

Contro

i nobili Girolamo, Giuseppe, Federico, Leonardo, Andrianna, Maria, Morosina Luigia conti Gradenigo fu Pietro e nobile Conte Antonio Baglioni, quale rappresentante legale dei propri figli minori Gio. Antonio, Marta, Gio. Paolo e Gio. Pietro tutti possidenti pure di qui

In punto

1 - competere agli attori diritto al feudo, ossia porzione di feudo nel Comune di Zelarino Distretto di Mestre Provincia di Venezia, era posseduto dalla nobile Marta Foscari Gradenigo decessa li 11 gennaio 1858 dipendentemente dall'originaria investitura 21 giugno 1331 di Giovanni Re di Boemia e rinnovative venete 3 settembre 1658 e 10 marzo 1731,

2 - spettare conseguentemente agli attori il possesso di diritto e di fatto dei beni infrascritti componenti la suddetta porzione di feudo abbandonata dalla fu nobile Marta Foscari Gradenigo,

3 - dover quindi il conte Leonardo fu Bartolomeo Girolamo Gradenigo attuale amministratore dei detti beni, o chi gli succedesse in tale incarico, rilasciarli agli attori entro giorni 14, rifuse le spese,

Comparvero spontanei

Francesco ed Oscarre Foscari fu Filippo, Annibale fu Alvisè, in persona i due ultimi e tutti e tre poi rappresentati dall'avvocato Ruffini sostituito dall'altro avvocato Battistella,

ed i conti Girolamo, Giuseppe, Federico, Leonardo, Paolo Gradenigo fu Pietro, Andrianna vedova del conte Filippo Nani Mocenigo, Maria maritata nel conte Mario Nani Mocenigo, conte Roberto Baglioni quale rappresentante le ragioni dei minori Giovanni, Antonio, Marta, Gio. Paolo e Gio. Pietro, tutti rappresentati dal conte Paolo Gradenigo e per esso dall'avvocato Taddei, Morosina Luigia maritata Concina rappresentata dall'avvocato Allegri,

i quali d'accordo divennero al seguente

Convegno

Gli attori Foscari, facendo per sé e per i suoi eredi e successori, dichiararono di recedere, siccome formalmente recedono, da tutti i punti della predetta loro petizione, il che viene dagli impetiti consorti nobili Gradenigo e Baglioni accettato.

In conseguenza d'un tale recesso resta d'accordo fra le parti riconosciuto e sancito come fosse dai tribunali definitivamente giudicato:

I - Che agli attori, loro eredi e successori non compete diritto a quella porzione di feudo nel Comune di Zelarino Distretto di Mestre Provincia di Venezia, che era posseduta dalla fu nobile Marta Foscari Gradenigo in dipendenza della originaria investitura 21 giugno 1331 di Giovanni Re di Boemia e delle rinnovative 3 settembre 1658 e 10 marzo 1731, ma invece compete cotesto diritto esclusivamente agli impetiti, loro eredi e successori in perpetuo;

II - Che conseguentemente il possesso di diritto e di fatto dei beni componenti la suddetta porzione di feudo abbandonata dalla fu nobile Marta Foscari Gradenigo spettar debba ed aspetti realmente in modo esclusivo ed assoluto agli impetiti medesimi con espressa rinuncia da parte degli attori, eredi loro e successori al diritto stesso;

III - Che né l'amministratore di quei beni, né chiunque si sia degli impetiti, o aventi causa da essi, possa mai in alcun tempo e caso essere molestato nel detto possesso e nemmeno obbligato a rilasciarlo agli attori, eredi e successori loro a riguardo delle preaccennate investiture, né per qualsiasi altro titolo, o causa;

IV - Che i beni situati in Comune di Zelarino componenti la porzione di feudo abbandonata da Marta Foscari Gradenigo siano quelli nella suddetta petizione dettagliati.

V - In coerenza ai premissi riconoscimenti ed accordi i consorti Gradenigo e Baglioni restano dagli attori appositamente autorizzati a prodursi tanto uniti, che separati all'Ufficio del Catasto ed ivi senza d'uopo d'ulteriore assenso, o intervento dei Foscari praticare a proprie spese ogni creduta operazione ed in ispecie per cancellare gli eventuali annotamenti di contestazione del titolo e possesso a riguardo dei beni stessi;

VI - In corrispettivo del recesso, dei riconoscimenti e concessioni fatti dagli attori agli impetiti, questi ultimi si dichiarano paghi e soddisfatti della somma di austriache lire 9000 pari a italiane lire 7830, sul piede di centesimi italiani 87 per ogni lira austriaca, che gli attori stessi Foscari dichiarano di avere effettivamente ricevuta dal conte Girolamo Gradenigo nell'interesse di tutti i convenuti, facendone anche qui ampio saldo e quietanza e rinunciando a qualsivoglia reclamo;

VII - Resta così transatta e per sempre sopita ogni escogitabile pretesa,

diritto, o azione dipendentemente alle domande avanzate col suddetto libello;

VIII - Le spese della lite fin qui contestata si avranno per compensate fra le parti e quelle relative all'atto presente saranno a tutto carico degli impetiti;

IX - Gli attori Foscarì garantiscono per loro e solidariamente per i loro eredi che nessuno dei loro discendenti sarà mai per vantare diritti rispetto ai beni sopra descritti, prestando nella più ampia forma garanzia in caso di qualsiasi molestia.

Le parti rinunciano all'intimazione della presente.

Finito di stampare nel mese di ottobre 1999
dalla Tipolitografia F.lli Liberalato s.n.c.
di Venezia Mestre

